

NOTIZIARIO N. 40 - 4 NOVEMBRE 2022

EVENTI

16 NOVEMBRE	WEBINAR: NOVITÀ FISCALI ESTATE - AUTUNNO 2022  in collaborazione con 	pag. 3
----------------	---	--------

AMBIENTE E SICUREZZA



TARI: esclusione delle superfici con produzione prevalente e continuativa di rifiuti speciali.

pag. 4

SINDACALE E PREVIDENZIALE

- ◆ INAIL: modificato (dal 2 novembre 2022) il tasso di interesse di rateazione e della misura delle sanzioni civili. pag. 5
- ◆ INPS: dal 2 novembre 2022, variata la misura dell'interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. pag. 9
- ◆ Settore edilizia e riduzione dei contributi nel 2022: istruzioni INPS. pag. 14
- ◆ Fondo Nuove Competenze: nuove faq sulle modalità di calcolo e verifica del costo del lavoro e sulle modalità di rendicontazione. pag. 19
- ◆ Fondo Nuove Competenze: rifinanziato per un miliardo di euro. pag. 48
- ◆ Integrazioni salariali straordinarie: criteri e modalità per l'accertamento sanzionatorio relativo alla mancata attuazione, da parte dei lavoratori beneficiari, dell'obbligo formativo. pag. 49



NOVITA' FISCALI
ESTATE - AUTUNNO
2022

WEBINAR
16 novembre 2022
14.15 - 17.45

PROGRAMMA

AGEVOLAZIONI E ADEMPIENTI

Credito imposta energia e gas: al III° trimestre, ottobre e novembre 2022
Aiuti di Stato TF Covid-19, dichiarazione sostitutiva in scadenza a novembre 2022

FATTURAZIONE ELETTRONICA ED ESTEROMETRO

Il punto sulle novità in vigore dal luglio 2022
Il punto sulle novità in vigore da ottobre 2022
Criticità scadenze, analisi chiarimenti e accorgimenti

ALTRE NOVITA' (PANORAMICA)

Libri e registri anche senza conservazione elettronica a norma
Novità derivazione rafforzata
Altre novità Decreto Semplificazioni
Novità detrazione bolletta importazioni
Li.Pe e omessi versamenti Iva
Chiarimenti di prassi

RELATORI

FRANCESCO ZUECH e MARIA CHIARA RONZANI | Ufficio Fiscale Confimi Vicenza

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

(da inviare entro **lunedì 14 novembre** a ceccarelli@confimiromagna.it)

Nome _____ Cognome _____
Azienda _____ P. IVA _____
Indirizzo _____ CAP _____ CITTA' _____
Cod. SDI _____ PEC _____ E-mail _____

- ASSOCIATO CONFIMI € 90,00 + Iva
 NON ASSOCIATO € 120,00 + Iva

All'atto dell'iscrizione allegare copia della disposizione di bonifico a favore di Api Servizi Ravenna Srl da effettuare su 'La BCC' IBAN: IT53V 08542 13104 000000084600 Seguirà l'emissione della fattura.

I dati raccolti saranno trattati conformemente a quanto previsto dal **GDPR UE 2016/679**.

Per consultare l'informativa completa è possibile collegarsi al sito www.confimiromagna.it/privacy-policy

TARI
ESCLUSIONE DELLE SUPERFICI CON PRODUZIONE PREVALENTE E CONTINUATIVA
DI RIFIUTI SPECIALI

In seguito alla pubblicazione del Decreto Legislativo n.116 del 2020, che recepisce le Direttive Europee sui rifiuti UE 2018/851 e sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio 2018/852, sono emersi numerosi dubbi che riguardano principalmente l'applicazione della TARI alle superfici ove le imprese svolgono attività industriali e assimilate. A tal proposito, il Ministero della Transizione Ecologica, in accordo con il MEF, ha ritenuto opportuno procedere ad un chiarimento attraverso la circolare n.35259 del 12 aprile 2021, sottolineando come le superfici dove avvengono le lavorazioni industriali ed artigianali, compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti siano escluse dall'applicazione dei prelievi sui rifiuti.

Ciò condurrebbe alla logica conclusione che per le imprese tali superfici non sono soggette alla TARI, che invece continuerebbe ad applicarsi, sia per la quota fissa che variabile, unicamente in relazione alle superfici produttive di rifiuti urbani, come ad esempio, mense, uffici o locali funzionalmente connessi alle stesse.

Occorre però segnalare come i Comuni della Provincia di Ravenna non abbiano recepito appieno le novità legislative introdotte al Codice Ambientale (D.Lgs. 152/06) e, in conseguenza di tale scelta, alcune tipologie di imprese che hanno locali e aree ove vi è la prevalente e continuativa produzione di rifiuti speciali dovranno continuare a pagare sia la TARI sia lo smaltimento dei rifiuti stessi attraverso imprese autorizzate.

Alla luce dell'attuale situazione, si invitano tutte le imprese a verificare la propria posizione e, soprattutto, che le metrature delle aree coperte e/o scoperte realmente occupate dall'azienda corrispondano a quelle denunciate ed evidenziate nell'ultima bolletta ricevuta. Al contempo si suggerisce alle aziende che hanno locali e aree dove si svolgono attività che producono rifiuti speciali in via prevalente e continuativa di inviare specifica richiesta di detassazione all'Ufficio Tributi del proprio Comune.

A tal proposito si segnala che l'Area Tecnica è a disposizione sia delle imprese che intendono richiedere autonomamente il ricalcolo delle superfici, che delle imprese che intendono avvalersi dello specifico servizio di verifica dei dati e presentazione dell'istanza da parte dell'Associazione.

Si evidenzia infine che eventuali superfici non dichiarate (ad esempio, per ampliamenti, oppure superfici scoperte operative in cui sono collocate merci, macchinari o materiali), sulle quali la TARI, invece, è dovuta, potrebbero comportare, a seguito di sopralluogo per verifica e accertamento delle superfici da parte dei soggetti incaricati dal Comune, il recupero delle quote non pagate corrispondenti agli ultimi 5 anni con le sanzioni correlate.

Dott. Federico Marangoni



0544/280214



347/0972662



marangoni@confimioromagna.it

Dott. Ing. Magda Melandri



0544/280225



342/1104258



melandri@confimioromagna.it

INAIL
MODIFICATO (DAL 2 NOVEMBRE 2022) IL TASSO DI INTERESSE DI RATEAZIONE
E DELLA MISURA DELLE SANZIONI CIVILI

Con la decisione di politica monetaria del 27 ottobre u.s., la Banca Centrale Europea ha fissato al 2,00% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex T.U.R.)¹; di conseguenza l'INAIL, con la circolare 28/10/2022 n. 41, ha:

- 1) reso noto che, dal 2 novembre 2022, il tasso di interesse per:
 - (i) le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori (art. 2, comma 11, del d.l. n. 338/1989², convertito, con modificazioni, dalla legge n. 389/1989) è pari all'8,00%;
 - (ii) la determinazione delle sanzioni civili (art. 116, commi 8 e 10, della legge n. 388/2000³) è pari al 7,50%;
- 2) fornito le precisazioni sotto riportate.

RATEAZIONI DEI DEBITI PER PREMI ASSICURATIVI E ACCESSORI

Il pagamento in forma rateale dei debiti per premi assicurativi e accessori ex art. 2, comma 11, del d.l. n. 338/1989, convertito con modificazioni dalla legge n. 389/1989 comporta l'applicazione di un tasso di interesse pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema, vigente alla data di presentazione dell'istanza, maggiorato di 6 punti in base all'art. 3, comma 54, del d.l. n. 318/1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 402/1996.

Pertanto, i piani di ammortamento relativi a istanze di rateazione presentate dal 2 novembre 2022 sono determinati applicando il tasso di interesse pari all'8,00%.

Nulla varia per le rateazioni in corso, per le quali restano validi i piani di ammortamento già determinati con applicazione del tasso di interesse in vigore alla data di presentazione dell'istanza (i tassi applicati da gennaio 1999 in poi sono disponibili nel documento accluso).

SANZIONI CIVILI

Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema maggiorato di 5,5 punti, fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell'importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge (art. 116, commi 8 e 10, della legge n. 388/2000).

In applicazione della richiamata decisione di politica monetaria, a decorrere dal 2 novembre 2022 si applica un tasso pari al 7,50% nelle seguenti ipotesi:

- a) mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie (art. 116, comma 8, lettera a), della legge n. 388/2000);

- b) evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa (art. 116, comma 8, lettera b), secondo periodo, della legge n. 388/2000);
- c) mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori (art. 116, comma 10, della legge n. 388/2000).

SANZIONI CIVILI IN MISURA RIDOTTA NEI CASI DI PROCEDURE CONCORSUALI

Nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, le sanzioni civili possono essere ridotte a un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, a condizione che siano integralmente pagati i contributi e le spese ⁴.

Il Consiglio di amministrazione dell'INAIL, con la delibera 17/1/2002 n. 1, ha previsto che:

- in caso di mancato o ritardato pagamento, la sanzione civile in misura ridotta è pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex T.U.R.);
- in caso di evasione, la sanzione civile in misura ridotta è pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex T.U.R.) aumentato di 2 punti percentuali.

Nella medesima delibera l'Istituto ha altresì stabilito che se il tasso ufficiale di riferimento - ex art. 2, comma 1, d.lgs. n. 213/1998 - diviene inferiore al tasso degli interessi legali, la sanzione civile in misura ridotta è pari, per l'omissione, agli interessi legali e, per l'evasione, agli interessi legali aumentati di due punti.

Pertanto, tenuto conto che il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema è superiore al **tasso degli interessi legali attualmente in vigore pari all'1,25%** (*decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze 13/12/2021 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 2/2022 e n. 46/2021, N.d.R.*), a decorrere dal 2 novembre 2022, ai fini della riduzione della sanzione civile **in caso di mancato o ritardato pagamento del premio si applica il tasso del 2,00%** (tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema), **mentre in caso di evasione si applica il tasso del 4,00%** (tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema maggiorato di 2 punti).

¹ Il decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze 26/9/2005 ha stabilito che le parole "tasso ufficiale di sconto" e "tasso ufficiale di riferimento" sono sostituite dalle parole "tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell'Eurosistema, fissato dalla Banca Centrale europea".

² Art. 2, comma 11, del d.l. n. 338/1989

Il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge, dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, ove previsto dalle disposizioni vigenti, può essere consentito dal comitato esecutivo, ovvero, per delega di quest'ultimo, e per casi straordinari e periodi limitati, ed in relazione a rateazioni non superiori a dodici mesi, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dai comitati regionali, in quanto previsti dall'ordinamento degli enti medesimi. Le rateazioni superiori a dodici mesi sono disposte con provvedimento motivato e sono comunicate trimestralmente ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, secondo modalità stabilite, con apposito decreto, dai Ministri medesimi. Non sono consentite per ciascun debito, complessivamente, rateazioni superiori a ventiquattro mesi; in casi eccezionali, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere consentite rateazioni fino a trentasei mesi.

³ Art. 116, commi 8 e 10, della legge n. 388/2000

8. I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:

a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;

b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge.

10. Nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, si applica una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

⁴ Art. 1, comma 220, della legge n. 662/1996

Nelle ipotesi di procedure concorsuali, in caso di pagamento integrale dei contributi e spese, la somma aggiuntiva può essere ridotta a un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, secondo criteri stabiliti dagli enti impositori.

TASSI UFFICIALI SULLE OPERAZIONI DELL'EUROSISTEMA				
Tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (*)		Tassi di interesse sulle operazioni su iniziativa delle controparti		
		Tasso su deposito overnight	Tasso su rifinanziam. marginale	
	Data inizio validità			Data inizio validità
2,00	02/11/2022	1,50	2,25	02/11/2022
1,25	14/09/2022	0,75	1,50	14/09/2022
0,50	27/07/2022	0,00	0,75	27/07/2022
0,00	18/09/2019	-0,50	0,25	18/09/2019
0,00	16/03/2016	-0,40	0,25	16/03/2016
0,05	10/09/2014	-0,30	0,30	09/12/2015
0,05	10/09/2014	-0,20	0,30	10/09/2014
0,15	11/06/2014	-0,10	0,40	11/06/2014
0,25	13/11/2013	0,00	0,75	13/11/2013
0,50	08/05/2013	0,00	1,00	08/05/2013
0,75	11/07/2012	0,00	1,50	11/07/2012
1,00	14/12/2011	0,25	1,75	14/12/2011
1,25	09/11/2011	0,50	2,00	09/11/2011
1,50	13/07/2011	0,75	2,25	13/07/2011
1,25	13/04/2011	0,50	2,00	13/04/2011
1,00	13/05/2009	0,25	1,75	13/05/2009
1,25	08/04/2009	0,25	2,25	08/04/2009
1,50	11/03/2009	0,50	2,50	11/03/2009
2,00	21/01/2009	1,00	3,00	21/01/2009
2,50	10/12/2008	2,00	3,00	10/12/2008
3,25	12/11/2008	2,75	3,75	12/11/2008
3,75	15/10/2008	3,25	4,25	09/10/2008
3,75	15/10/2008	2,75	4,75	08/10/2008
4,25	09/07/2008	3,25	5,25	09/07/2008
4,00	13/06/2007	3,00	5,00	13/06/2007
3,75	14/03/2007	2,75	4,75	14/03/2007
3,50	13/12/2006	2,50	4,50	13/12/2006
3,25	11/10/2006	2,25	4,25	11/10/2006
3,00	09/08/2006	2,00	4,00	09/08/2006
2,75	15/06/2006	1,75	3,75	15/06/2006
2,50	08/03/2006	1,50	3,50	08/03/2006
2,25	06/12/2005	1,25	3,25	06/12/2005
2,00	09/06/2003	1,00	3,00	06/06/2003
2,50	12/03/2003	1,50	3,50	07/03/2003
2,75	11/12/2002	1,75	3,75	06/12/2002
3,25	14/11/2001	2,25	4,25	09/11/2001
3,75	19/09/2001	2,75	4,75	18/09/2001
4,25	05/09/2001	3,25	5,25	31/08/2001
4,50	15/05/2001	3,50	5,50	11/05/2001
4,75	11/10/2000	3,75	5,75	06/10/2000
4,50	06/09/2000	3,50	5,50	01/09/2000
4,25	15/06/2000	3,25	5,25	09/06/2000
3,75	04/05/2000	2,75	4,75	28/04/2000
3,50	22/03/2000	2,50	4,50	17/03/2000
3,25	09/02/2000	2,25	4,25	04/02/2000
3,00	10/11/1999	2,00	4,00	05/11/1999
2,50	14/04/1999	1,50	3,50	09/04/1999
3,00	01/01/1999	2,00	4,50	22/01/1999
3,00	01/01/1999	2,75	3,25	04/01/1999
3,00	01/01/1999	2,00	4,50	01/01/1999

(*) Tasso minimo di offerta per le operazioni a tasso variabile; tasso fisso per le altre operazioni. Dal 1° gennaio 1999 fino all'operazione andata in aggiudicazione il 20 giugno 2000 le operazioni di rifinanziamento principali sono state effettuate mediante asta a tasso fisso; dall'operazione successiva sono state effettuate mediante asta a tasso variabile.

Dall'operazione con regolamento 15 ottobre 2008, le operazioni di rifinanziamento principali sono effettuate mediante aste a tasso fisso con piena aggiudicazione degli importi.

INPS**DAL 2 NOVEMBRE 2022, VARIATA LA MISURA DELL'INTERESSE DI DILAZIONE E DI DIFFERIMENTO E DELLE SOMME AGGIUNTIVE PER OMESSO O RITARDATO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI**

Con la decisione di politica monetaria del 27 ottobre 2022 - la terza adottata in poco più di tre mesi (le precedenti sono, infatti, del 21 luglio e dell'8 settembre 2022 - CONFIMI ROMAGNA NEWS nn. 32 e 34 del 2022) -, la Banca Centrale Europea ha innalzato di 75 punti base il "tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema" (ex Tasso Ufficiale di Riferimento - TUR), da utilizzare per il pagamento rateale dei debiti contributivi e per la determinazione del tasso di differimento e di dilazione, che, a decorrere dal 2 novembre 2022, è fissato nella misura del 2,00% (circolare INPS 28/10/2022 n. 124).

Di conseguenza, ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 3, comma 4, del d.l. n. 318/1996, convertito dalla legge n. 402/1996, l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti contributivi e accessori di legge, dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e di assistenza obbligatoria, risulterà pari al "tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema" maggiorato di 6 punti percentuali.

INTERESSI DI DILAZIONE

L'interesse di dilazione, da applicare alle rateazioni presentate dal 2 novembre 2022, dovrà essere calcolato sulla base del nuovo tasso dell'8,00%.

INTERESSI DI DIFFERIMENTO

Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, la nuova aliquota dell'8,00% si applica a decorrere dalla contribuzione relativa al mese di ottobre 2022.

SANZIONI CIVILI

La nuova misura delle sanzioni civili a decorrere dal 2 novembre 2022 si determina come segue:

- per il ritardato pagamento delle inadempienze contributive spontaneamente denunciate nei termini oppure spontaneamente denunciate entro l'anno e pagate entro i 30 giorni successivi, è pari al "tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema" (2,00%) maggiorato di cinque punti e mezzo, quindi, al 7,50% annuo, ai sensi dell'art. 116 ^[1], comma 8, lettere a) e b) secondo periodo della legge n. 388/2000;
- per il mancato pagamento dei contributi accertati dall'INPS dall'1 ottobre 2000, denunciati dagli interessati oltre un anno dalla scadenza oppure denunciati entro l'anno e non pagati nei 30 giorni, il tasso è pari al 30% annuo ai sensi della legge n. 388/2000 - art. 116, comma 8, lettera b);

- per le inadempienze previste al comma 10 del menzionato art. 116 è pari al “tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema” maggiorato di 5,5 punti e, quindi, al 7,50% annuo.

SANZIONI RIDOTTE IN CASO DI PROCEDURE CONCORSUALI

Il Consiglio di Amministrazione dell'INPS, con deliberazione 8/1/2002 n. 1, ha stabilito che in caso di procedure concorsuali, nell'ipotesi prevista dall'art. 116, comma 8, lett. a) della legge n. 388/2000, le sanzioni ridotte devono essere calcolate nella misura del TUR, oggi “tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema”.

Nell'ipotesi di evasione, di cui all'art. 116, comma 8, lett. b) della medesima legge, la misura delle sanzioni è pari al predetto tasso aumentato di due punti.

Con la predetta deliberazione è stato anche stabilito che il limite massimo della riduzione non può essere inferiore alla misura dell'interesse legale (art. 1, comma 220, della legge n. 662/1996); pertanto “qualora il tasso del TUR scenda al di sotto del tasso degli interessi legali, la riduzione massima sarà pari al tasso legale, mentre la minima sarà pari all'interesse legale maggiorato di due punti”.

Tenuto conto che, per effetto della decisione della BCE di cui si tratta, il “tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema” (ex TUR) è superiore all'interesse legale in vigore dall'1 gennaio 2022 (1,25%, ai sensi del decreto 13/12/2021 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 2/2022 e n. 46/2021) -, a decorrere dal 2 novembre 2022 la riduzione delle sanzioni opererà sulla base del menzionato, nuovo tasso, pari al 2,00%.

[1] Art. 116 della legge n. 388/2000

Misure per favorire l'emersione del lavoro irregolare

1. Alle imprese che recepiscono, entro un anno dalla decisione assunta dalla Commissione delle Comunità europee sul regime di aiuto di Stato n. 236/A/2000, contratti di riallineamento regolati ai sensi e alle condizioni dell'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, è concesso, per la durata del programma di riallineamento e, comunque, per un periodo non superiore a cinque anni, uno sgravio contributivo nelle misure di cui al comma 2 per i lavoratori individuati secondo le modalità di cui al comma 3-sexies dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 510 del 1996, introdotto dall'articolo 75 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, mai denunciati agli enti previdenziali.

2. Lo sgravio contributivo di cui al comma 1, determinato sulle retribuzioni corrisposte, è fissato nella misura del 100 per cento per il primo anno, dell'80 per cento per il secondo anno, del 60 per cento per il terzo anno, del 40 per cento per il quarto anno e del 20 per cento per il quinto anno.

3. Per i lavoratori già denunciati agli enti previdenziali e interessati dai contratti di riallineamento di cui al comma 1 per periodi e retribuzioni non denunciate, è concesso uno sgravio contributivo pari alla metà delle misure di cui al comma 2.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano applicazione anche nei confronti delle imprese che hanno in corso, alla data di entrata in vigore della presente legge, il programma di riallineamento ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 510 del 1996, e successive modificazioni, secondo le seguenti modalità:

a) per il periodo successivo secondo le annualità e con le entità dello sgravio previste dai commi 1, 2 e 3;

b) per il periodo del contratto di riallineamento antecedente, lo sgravio si applica sotto forma di conguaglio sulle spettanze contributive già versate per i lavoratori interessati al contratto stesso nelle misure di cui ai commi 1, 2 e 3. L'importo del conguaglio così determinato, usufruibile entro il termine del periodo di riallineamento e, comunque, entro il periodo di fruizione dello sgravio di cui alla lettera a), è utilizzato secondo le modalità fissate dagli enti

previdenziali, a valere anche sulle regolarizzazioni in corso di cui al comma 3-sexies dell'articolo 5 del citato decreto legge n. 510 del 1996, introdotto dall'articolo 75 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, valutati nel limite massimo di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, e di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

6. All'articolo 63 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il comma 3 è abrogato.

7. All'articolo 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, la parola: "nove" è sostituita dalla seguente: "dieci", dopo le parole: "della programmazione economica," è inserita la seguente: "due" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per il funzionamento del Comitato è autorizzata la spesa di lire 1000 milioni a decorrere dall'anno 2001";

b) al comma 4, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "A tale fine le commissioni possono affidare l'incarico di durata non superiore a quindici mesi, rinnovabile una sola volta per una durata non superiore a quella iniziale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, a soggetto dotato di idonea professionalità, previo parere favorevole espresso dal Comitato di cui al comma 3 che provvede, altresì a verificare e valutare periodicamente l'attività svolta dal tutore, segnalandone l'esito alla rispettiva commissione per l'adozione delle conseguenti determinazioni; per la relativa attività è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003; qualora la commissione non sia costituita od operante, all'affidamento dell'incarico e all'adozione di ogni altra relativa determinazione provvede direttamente il Comitato di cui al comma 3";

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma: "5-bis. All'onere per il funzionamento del Comitato di cui al comma 3 e a quello relativo agli incarichi di tutore di cui al comma 4 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144. Le somme occorrenti sono attribuite in conformità agli indirizzi e criteri determinati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale".

8. I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:

a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;

b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge.

9. Dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili nelle misure previste alle lettere a) e b) del comma 8 senza che si sia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito all'articolo 14 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

10. Nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, si applica una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

11. Nelle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e negli enti locali il dirigente responsabile è sottoposto a sanzioni disciplinari ed è tenuto al pagamento delle sanzioni e degli interessi di cui ai commi 8, 9 e 10.

12. Ferme restando le sanzioni penali, sono abolite tutte le sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi o dalle quali comunque derivi l'omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi, ai sensi dell'articolo 35, commi secondo e terzo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché a violazioni di norme sul collocamento di carattere formale.

13. Nei casi di tardivo pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali per i quali non si fa luogo all'applicazione delle sanzioni civili e degli interessi di mora di cui al comma 8 del presente articolo e di cui alla previgente normativa in materia sanzionatoria, non possono essere richiesti gli interessi previsti dall'articolo 1282 del codice civile.

14. I pagamenti effettuati per contributi sociali obbligatori ed accessori a favore degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

15. Fermo restando l'integrale pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali, i consigli di amministrazione degli enti impositori, sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica fissano criteri e modalità per la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 fino alla misura degli interessi legali, nei seguenti casi:

a) nei casi di mancato e ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza e nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato, entro il termine di cui all'articolo 124, primo comma, del codice penale, all'autorità giudiziaria;

b) per le aziende in crisi per le quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, dalla legge 5 dicembre 1978, n. 787, dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, e comunque in tutti i casi di crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale che presentino particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore, comprovati dalla Direzione provinciale del lavoro – Servizio ispezione del lavoro territorialmente competente, e, comunque, per periodi contributivi non superiori a quelli stabiliti dall'articolo 1, commi 3 e 5, della citata legge n. 223 del 1991, con riferimento alla concessione per i casi di crisi aziendali, di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale.

15-bis. Per le aziende agricole colpite da eventi eccezionali, ivi comprese le calamità naturali dichiarate ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e le emergenze di carattere sanitario, la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 è fissata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non inferiore al tasso di interesse legale.

16. In attesa della fissazione da parte dei medesimi consigli di amministrazione dei criteri e delle modalità di riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 per i casi di cui alle lettere a) e b) del comma 15, resta fermo quanto stabilito dall'articolo 3, commi da 1 a 3, del decreto-legge 29 marzo 1991 n. 103, convertito con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1997, n. 166 e successive modificazioni. Resta altresì fermo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 220 e 2121, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 rispettivamente nelle ipotesi di procedure concorsuali e nei casi di omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi da parte di enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro.

17. Nei casi previsti dal comma 15, lettera a), il pagamento rateale di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, può essere consentito fino a sessanta mesi, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e sulla base dei criteri di eccezionalità ivi previsti.

17-bis. Nei casi di particolare eccezionalità, individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze tra quelli previsti dal comma 15-bis, il pagamento rateale di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, può essere consentito fino a quaranta rate trimestrali costanti.

18. Per i crediti in essere e accertati al 30 settembre 2000 le sanzioni sono dovute nella misura e secondo le modalità fissate dai commi 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223 e 224 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il maggiore importo versato, pari alla differenza fra quanto dovuto ai sensi dei predetti commi del citato articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e quanto calcolato in base all'applicazione dei commi da 8 a 17 del presente articolo, costituisce un credito contributivo nei confronti dell'ente previdenziale che potrà essere posto a conguaglio ratealmente nell'arco di un anno, tenendo conto delle scadenze temporali previste per il pagamento dei contributi e premi assicurativi correnti, secondo modalità operative fissate da ciascun ente previdenziale.

19. L'articolo 37 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dal seguente:

“Art. 37 - (Omissione o falsità di registrazione o denuncia obbligatoria) -

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro che, al fine di non versare in tutto o in parte contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie, omette una o più registrazioni o

denunce obbligatorie, ovvero esegue una o più denunce obbligatorie in tutto o, in parte, non conformi al vero, è punito con la reclusione fino a due anni quando dal fatto deriva l'omesso versamento di contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie per un importo mensile non inferiore al maggiore importo fra cinque milioni mensili e il cinquanta per cento dei contributi complessivamente dovuti.

2. Fermo restando l'obbligo dell'organo di vigilanza di riferire al pubblico ministero la notizia di reato, qualora l'evasione accertata formi oggetto di ricorso amministrativo o giudiziario il procedimento penale è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, fino al momento della decisione dell'organo amministrativo o giudiziario di primo grado.

3. La regolarizzazione dell'inadempienza accertata, anche attraverso dilazione, estingue il reato.

4. Entro novanta giorni l'ente impositore è tenuto a dare comunicazione all'autorità giudiziaria dell'avvenuta regolarizzazione o dell'esito del ricorso amministrativo o giudiziario".

20. Il pagamento della contribuzione previdenziale, effettuato in buona fede ad un ente previdenziale pubblico diverso dal titolare, ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente. Conseguentemente, l'ente che ha ricevuto il pagamento dovrà provvedere al trasferimento delle somme incassate, senza aggravio di interessi, all'ente titolare della contribuzione.

**SETTORE EDILIZIA E RIDUZIONE DEI CONTRIBUTI NEL 2022
ISTRUZIONI INPS**

Il decreto interministeriale 5/9/2022, pubblicato il 12 ottobre u.s. sul portale istituzionale del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ha confermato per l'anno 2022, nella misura dell'11,50%, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili di cui all'art. 29 del d.l. n. 244/1995 (convertito dalla legge n. 341/1995), e successive modificazioni e integrazioni (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 38/2022); di conseguenza l'INPS, con la circolare 28/10/2022 n. 123 sotto riportata, ha fornito le indicazioni operative per la sua fruizione e riepilogato la normativa che regola la materia.

CARATTERISTICHE DELLA RIDUZIONE CONTRIBUTIVA

Per i periodi di paga da gennaio 2022 a dicembre 2022, hanno diritto all'agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché i datori di lavoro caratterizzati dai codici Ateco2007 da 412000 a 439909 ^[1].

Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti, nella misura dell'11,50%, per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati per 40 ore a settimana. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale.

In proposito, si ricorda che la base di calcolo della suddetta agevolazione deve essere ridotta in forza delle disposizioni di cui all'art. 120, commi 1 e 2, della legge n. 388/2000, e all'art. 1, commi 361 e 362, della legge n. 266/2005; la base di calcolo deve essere altresì determinata al netto delle misure compensative eventualmente spettanti ^[2].

Inoltre, l'agevolazione non trova applicazione sul contributo, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, previsto dall'art. 25, quarto comma, della legge n. 845/1978, destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.

CONDIZIONI DI ACCESSO AL BENEFICIO

L'accesso al beneficio è subordinato alle seguenti condizioni:

- il rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, che impone a tutti i datori di lavoro, che intendano fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, il possesso dei requisiti di regolarità contributiva, attestata tramite il documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- il rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, del d.l. n. 338/1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 389/1989, in materia di retribuzione imponibile;

- i datori di lavoro non devono avere riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell'agevolazione (art. 36-bis, comma 8, del d.l. n. 223/2006).

La riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo, che non ammettono il cumulo con altre riduzioni (per es., l'esonero strutturale per l'occupazione giovanile, previsto dall'art. 1, comma 100, della legge n. 205/2017 – CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 1/2018 - o l'esonero per l'occupazione giovanile di cui all'art. 1, commi da 10 a 15, della legge n. 178/2020).

MODALITÀ OPERATIVE. INVIO E GESTIONE DELLE ISTANZE E COMPILAZIONE DEL FLUSSO UNIEMENS

Le istanze finalizzate all'applicazione della riduzione contributiva relativamente all'anno 2022 dovranno essere inviate esclusivamente in via telematica avvalendosi del modulo "Rid-Edil" - disponibile all'interno del Cassetto previdenziale del contribuente del sito internet dell'Istituto, nella sezione "Comunicazioni on-line", funzionalità "Invio nuova comunicazione".

Le domande presentate saranno sottoposte a controllo automatizzato da parte dei sistemi informativi centrali dell'INPS circa la compatibilità dell'inquadramento aziendale con la suddetta riduzione e verranno definite entro il giorno successivo all'invio.

In caso di definizione delle istanze con esito positivo, al fine di consentire il godimento del beneficio, sarà attribuito alla posizione contributiva interessata il codice di autorizzazione **7N**, per il periodo da ottobre 2022 a gennaio 2023; l'esito sarà visualizzabile all'interno del Cassetto previdenziale del contribuente.

In ogni caso lo sgravio si riferirà al periodo che va da gennaio 2022 a dicembre 2022.

Nel caso in cui dovesse essere accertata la non veridicità della dichiarazione resa dal datore di lavoro per accedere al beneficio, le Strutture territorialmente competenti, oltre alla dovuta attivazione nei riguardi dell'Autorità giudiziaria, procederanno al recupero delle somme indebitamente fruite.

I datori di lavoro autorizzati alla fruizione potranno esporre lo sgravio nel flusso Uniemens con le seguenti modalità: il beneficio corrente potrà essere esposto, a decorrere dal flusso di competenza ottobre 2022, con il codice causale **L206** nell'elemento <AltreACredito> di <DatiRetributivi>; per il recupero degli arretrati relativi all'anno 2022 dovrà essere utilizzato il codice causale **L207**, nell'elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>.

Nei casi di matricole sospese o cessate, il datore di lavoro interessato a recuperare lo sgravio per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione dovrà inoltrare l'istanza avvalendosi della funzionalità "Contatti" del Cassetto previdenziale del contribuente, allegando una dichiarazione conforme all'accluso fac-simile; la Struttura territorialmente competente,

verificata la spettanza del beneficio, attribuirà il codice di autorizzazione 7N all'ultimo mese in cui la matricola era attiva.

I datori di lavoro autorizzati alla riduzione contributiva secondo la modalità sopra descritta, ai fini della fruizione del beneficio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).

Per gli operai non più in forza, i datori di lavoro potranno fruire del beneficio valorizzando nella sezione individuale del primo flusso Uniemens utile gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza; ovviamente non saranno valorizzate le settimane, i giorni retribuiti e il calendario giornaliero.

Sarà, invece, valorizzato l'elemento <TipoLavStat> con il codice NFOR, che contraddistingue gli operai non più in carico presso l'azienda.

Il beneficio potrà essere fruito avvalendosi delle denunce contributive Uniemens fino al mese di competenza gennaio 2023.

I datori di lavoro potranno inviare le domande per l'applicazione della riduzione contributiva, relativa al 2022, fino al 15 febbraio 2023.

^[1] Si ricorda che non costituiscono attività in senso stretto - pertanto sono escluse dalla riduzione contributiva in oggetto - le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori simili, contraddistinte dai codici Ateco2007da 432101 a 432909 e dai codici statistici contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308, sempre accompagnati dai codici di autorizzazione 3N e 3P.

^[2] Misure previste dall'art. 10 del d.lgs. n. 252/2005, come modificato dall'art. 1, comma 764, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), e dall'art. 8 del d.l. n. 203/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248/2005, nel testo novellato dal comma 766 dell'art. 1 della citata legge n. 296/2006.



All'INPS

Sede di

Comunicazione per l'applicazione della riduzione contributiva nel settore edile per l'anno 2022

(art. 29 d.l. 244/1995)

Io sottoscritto

nato a _____ il _____

CF _____ Titolare/ Rappresentante della

Denominazione:

Codice Fiscale:

Matricola:

Chiedo

di poter applicare la riduzione contributiva per il settore edile per l'anno 2022 (Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 5 settembre 2022)

A tal fine dichiaro, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, che il datore di lavoro:

- non ha riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell'agevolazione;

- è in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva.

Mi impegno a comunicare all'Inps qualsiasi variazione dovesse intervenire, rispetto a quanto dichiarato, entro trenta giorni dall'avvenuto cambiamento.

Sono inoltre consapevole che le amministrazioni sono tenute a controllare la veridicità delle dichiarazioni e che, in caso di dichiarazioni false, posso subire una condanna penale e il datore di lavoro può decadere da eventuali benefici ottenuti.

Dichiaro che le notizie fornite in questo modulo rispondono a verità e sono consapevole delle conseguenze civili e penali previste per chi rende attestazioni false.

(firma)

Allegati:

copia del documento d'identità di colui che sottoscrive la dichiarazione

**FONDO NUOVE COMPETENZE
NUOVE FAQ SULLE MODALITÀ DI CALCOLO E VERIFICA DEL COSTO DEL LAVORO E SULLE
MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE**

Di seguito riportiamo le risposte alle domande più frequenti riguardanti il “Fondo Nuovo Competenze” (da ultimo, si veda CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 38/2021, sezione FORMAZIONE), con cui il 19 ottobre u.s. l’ANPAL ha chiarito:

- come calcolare il **costo del lavoro** e quali sono i criteri di **verifica** applicati dall’Agenzia, *“anche a valle della pubblicazione”* dell’accluso decreto 23/9/2022 n. 275;
- alcuni aspetti circa le modalità di **rendicontazione** della formazione erogata.



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che reca le disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (CE) 1304/2013 del 17/12/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del 5 luglio 2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 288/2014 del 25/02/2014 della Commissione (GUUE L 87 del 22 marzo 2014), recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;

VISTO il Regolamento (UE) n. 215/2014 della Commissione del 07/03/2014, che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1046/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/13, (UE) n. 1301/13, (UE) n. 1303/13, (UE) n. 1304/13, (UE) n. 1309/13, (UE) n. 1316/13, (UE) n. 223/14, (UE) n. 283/14 e la decisione n. 541/14/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/12;

VISTO l'Accordo di Partenariato con cui è definita la strategia di impiego dei fondi europei per il periodo 2014-2020, adottato con decisione della Commissione Europea C(2014) n. 8021 del 29 ottobre 2014 e modificato con decisione C(2018) n. 598 dell'8 febbraio 2018;

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione” 2014-2020, approvato con Decisione (2014) 10100 del 17 dicembre 2014 e oggetto di riprogrammazioni approvate dalla Commissione Europea con decisioni C(2017) 8928 del 18 dicembre 2017, C(2018) 9099 del 19 dicembre 2018, C(2019) 4309 del 6 giugno 2019, C(2020) 2384 del 14 aprile 2020, C(2020) 9323 del 15 dicembre 2020 e da ultimo con decisione C(2021) 6687 del 08 settembre 2021;

VISTO la Legge 183/1987 con la quale è stato istituito il Fondo di Rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 568/1988 e s.m.i. che regola l’organizzazione e le procedure amministrative del citato Fondo di Rotazione e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” ed in particolare gli artt. 4-9 relativi alla costituzione e alla disciplina dell’Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro, e s.m.i.;

VISTO in particolare, l’articolo 9 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e l’art. 9, comma 2, del DPCM del 13 aprile 2016, che stabiliscono il subentro dell’ANPAL, nella titolarità della gestione dei Programmi Operativi, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione;

VISTO l’art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 150/2015, secondo cui l’ANPAL è sottoposta al controllo della Corte dei Conti ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185 recante “Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell’articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;

VISTO il D.P.R. del 7 giugno 2021 - ammesso al visto di legittimità e registrato dalla Corte dei Conti in data 5 luglio 2021, al n. 2054 - con il quale è stato conferito l’incarico di commissario straordinario ANPAL al dr. Raffaele Michele Tangorra;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con legge 17 luglio 2020, n.77, e, in particolare, l’articolo 88, comma 1, che prevede l’istituzione presso ANPAL del Fondo Nuove Competenze finalizzato ad innalzare il livello del capitale umano nel mercato del lavoro al fine di consentire una graduale ripresa dell’attività dopo l’emergenza epidemiologica, con una dotazione di 230 milioni di euro a valere sul PON SPAO;

VISTO l’art. 4 del decreto-legge n. 104 del 14 agosto 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 26, del 13 ottobre 2020 “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia” che stabilisce l’incremento della dotazione finanziaria del FNC di ulteriori 200 milioni di euro per l’anno 2020 e di ulteriori 300 milioni di euro per l’anno 2021; ai sensi degli articoli 4 e 114, co. 5. del decreto-legge citato, tale incremento grava sul bilancio dello Stato, che provvede a trasferire le risorse ad ANPAL;

VISTO il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 09 ottobre 2020 pubblicato sul sito ANPAL il 22 ottobre 2020, con il quale viene data attuazione al Fondo Nuove Competenze;

VISTO il decreto ANPAL n. 461 del 04.11.2020 di approvazione dell’Avviso, e dei relativi allegati, finalizzato a dare esecuzione al Fondo Nuove Competenze, e il successivo

Addendum del 22 gennaio 2021 che fissa il termine per la sottoscrizione degli accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro e la presentazione delle istanze al Fondo alla data del 30 giugno 2021;

VISTI il decreto ANPAL n. 69 del 17.02.2021 che recepisce i nuovi termini introdotti dal richiamato Addendum del 22 gennaio 2021, nonché i successivi decreti n. 95 dell'8.03.2021, n. 48 del 07.09.2021, n. 64 del 16 settembre 2021, n. 118 del 12 novembre 2021 e n. 27 del 01.02.2022 che integrano alcune previsioni dell'Avviso e dispongono lo scorrimento dell'elenco delle istanze pervenute;

VISTI il decreto ANPAL n. 159 del 10.06.2022 che ha introdotto alcune modifiche all'Avviso approvato con il decreto ANPAL n. 461 del 04.11.2020;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 22 settembre 2022, in attuazione dell'art. 11-ter del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, in corso di registrazione;

VISTO, in particolare, l'articolo 2 del suddetto decreto, in cui sono individuati gli oneri finanziabili dalle risorse del Fondo Nuove Competenze, riferiti alla retribuzione oraria e ai connessi oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione;

RITENUTO necessario adottare analoga definizione del costo retributivo e contributivo oggetto del finanziamento del Fondo nuove competenze anche con riferimento alle istanze presentate a seguito del citato Avviso del 4.11.2021, nonché di uniformare a tale definizione le procedure di verifica in capo ad ANPAL della quantificazione effettiva del costo del personale in apprendimento ai fini della liquidazione dell'importo definitivamente spettante;

CONSIDERATO che le modalità di calcolo del costo del lavoro e le modalità di verifica dei rendiconti vengono definite con il presente decreto e che alla data del presente decreto non sono stati effettuati pagamenti a titolo di saldo;

DECRETA

Articolo 1

(Costo del lavoro)

1. Ai fini della liquidazione degli importi spettanti ai datori di lavoro che abbiano avuto accesso al Fondo Nuove Competenze, si fa riferimento alla retribuzione oraria e agli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali nelle modalità seguenti:
 - a) la retribuzione oraria è calcolata a partire dalla retribuzione teorica mensile comunicata dal datore di lavoro all'INPS riferita al mese di approvazione dell'istanza di accesso al Fondo, moltiplicata per 12 mensilità e suddivisa per 1.720 ore considerate un tempo lavorativo annuo standard (nota EGESIF_14-0017);
 - b) gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, delle ore destinate alla formazione, al netto degli eventuali sgravi contributivi fruiti nel mese di approvazione dell'istanza di accesso al Fondo, sono calcolati come quota oraria contributiva ottenuta applicando l'aliquota contributiva alla retribuzione oraria di cui alla lettera a).
2. Al fine della liquidazione del contributo spettante al datore di lavoro, ANPAL procede alla verifica dei rendiconti presentati mediante la consultazione delle banche dati

- dell'INPS, in coerenza con quanto previsto al comma 1 e secondo le specifiche modalità operative riportate nel documento tecnico allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto. In caso di discordanza tra gli importi rendicontati dal datore di lavoro e quelli risultanti dalla banca dati INPS, sarà considerato ammissibile l'importo minore verificando per ogni lavoratore la componente retributiva e contributiva.
3. Al fine di evitare il doppio finanziamento, i datori di lavoro sono comunque tenuti a dichiarare, compilando una specifica dichiarazione sul sistema informativo per la gestione del Fondo Nuove Competenze, che il costo del lavoro rendicontato è calcolato al netto di agevolazioni, sgravi contributivi e altre sovvenzioni pubbliche riferibili agli stessi lavoratori nel mese di approvazione dell'istanza. Il contenuto della dichiarazione è visibile anche al seguente link www.anpal.gov.it/avviso-fondo-nuove-competenze
 4. I datori di lavoro che hanno già presentato l'istanza di saldo possono, qualora necessario anche in relazione alla dichiarazione di cui al comma 3, adeguare gli allegati 4 e 5 e i dati quantitativi, chiedendo via pec all'indirizzo integrazionifondonuovecompetenze@pec.anpal.gov.it, la riapertura dell'apposita funzionalità per ripresentare la richiesta di saldo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella sezione dedicata nel sito internet dell'ANPAL, www.anpal.gov.it.

ROMA, addì

Raffaele Tangorra
*(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005)*

Firmato digitalmente da

Raffaele Michele Tangorra

**CN = Raffaele Michele
Tangorra
C = IT**

Allegato Tecnico

Modalità di calcolo del costo orario retributivo e contributivo riconosciuto dal Fondo Nuove Competenze

Premessa

Il presente documento è diviso in due sezioni:

- Parte A – descrive la modalità di calcolo del costo del lavoro per i lavoratori non appartenenti alla gestione agricola
- Parte B - descrive la modalità di calcolo del costo del lavoro per i lavoratori appartenenti alla gestione agricola

Ogni datore di lavoro deve sottrarre, al costo retributivo e contributivo ottenuto, secondo le indicazioni sotto descritte, eventuali ulteriori agevolazioni, sgravi contributivi e altre sovvenzioni pubbliche riferibili agli stessi lavoratori nel mese di approvazione dell'istanza.

Parte A – Gestione non agricola

Calcolo costo orario retributivo:

Si considera la **retribuzione teorica mensile** comunicata dal datore di lavoro all'INPS riferita al mese di approvazione dell'istanza di accesso al Fondo Nuove Competenze. In tale valore non viene considerata la 13° e 14°, TFR, premi di produzione, straordinari, ferie e festività non godute, arretrati ecc.

Ai fini dell'individuazione del costo orario si utilizza come riferimento il tempo lavorativo annuo standard adottato in sede comunitaria (nota EGESIF_14-0017) pari a 1.720.

Il calcolo del **costo orario retributivo** sarà così effettuato: **retribuzione teorica mensile x 12 / 1720**

Eccezione

In caso di part time il valore della retribuzione teorica mensile deve essere prima riproporzionato in base alla percentuale di part time da contratto per cui deve essere diviso per la percentuale di part time e moltiplicato per 100.

In caso di assunzione nel mese di approvazione dell'istanza e, se tale assunzione non corrisponde al primo giorno del mese, la retribuzione teorica mensile da considerare è quella del mese successivo.

Calcolo costo orario contributivo:

Il costo orario contributivo si calcola applicando, al costo orario retributivo di cui al punto precedente, **l'aliquota a carico** del datore di lavoro per contribuzione INPS e tale valore viene decurtato degli sgravi fiscali fruiti dall'azienda.

Si precisa che non si deve tener conto delle aliquote relative al premio per l'assicurazione obbligatoria INAIL in quanto tale premio assicurativo non è oggetto di contributo da parte del Fondo Nuove Competenze

Premesso ciò, in base alla tipologia di contratto e di qualifica si determina quindi, sempre considerando il mese di approvazione dell'istanza, la quota contributiva a carico del datore di lavoro in questo modo:

((importo contributi del mese/imponibile del mese) -0,0919)*costo orario retributivo = costo orario contributivo

Eccezione

Se per quel lavoratore sono presenti i codici ***tipo contribuzione*** riportati in calce al presente documento, il costo contributivo si calcola sempre considerando i contributi del mese diviso l'imponibile del mese ma non deve essere detratta la parte contributiva a carico del lavoratore per cui la formula per calcolare il costo contributivo diventa:

(importo contributi del mese/imponibile del mese)*costo orario retributivo = costo orario contributivo

Agevolazioni/sgravi

Nel caso in cui l'azienda usufruisca di agevolazioni/sgravi contributivi, al costo orario contributivo (di cui al punto precedente) deve essere sottratto il risultato della seguente formula:

Agevolazioni/sgravi fruibili nel mese di approvazione dell'istanza*12/1720.

Divieto di doppio finanziamento

Al costo retributivo e contributivo ottenuto devono essere infine sottratti eventuali ulteriori agevolazioni, sgravi contributivi e altre sovvenzioni pubbliche riferibili agli stessi lavoratori nel mese di approvazione dell'istanza

Esempio di calcolo

Lavoratore Mario Rossi, istanza approvata il 15/06/2021

- retribuzione teorica mensile del 06/2021: € 1.815
- importo contributi del 06/2021: € 792
- imponibile del 06/2021: € 2.076
- sgravio fruibile nella mensilità del 06/2021: € 260

Calcolo quota retributiva:

retribuzione teorica mensile x 12 / 1.720

$$1.815 * 12 / 1720 = \mathbf{12,66279}$$

Calcolo quota contributiva:

Si calcola la percentuale considerando i contributi del mese diviso l'imponibile del mese (792/2076), si toglie la quota a carico lavoratore pari a 0,0919 e si moltiplica il risultato per il costo orario retributivo

$$(792 / 2076 - 0,0919) * 12,66279 = \mathbf{3,667181} \quad (a)$$

Si deve calcolare il costo orario dello sgravio moltiplicando lo sgravio x 12 e dividendolo per 1.720

$$260 * 12 / 1720 = \mathbf{1,823953} \quad (b)$$

A questo punto dalla quota contributiva (a) si deve sottrarre lo sgravio orario (b) al fine di calcolare l'effettiva quota oraria contributiva che risulta essere quindi pari a: **1,853228**

$$3,667181 - 1,823953 = \mathbf{1,853228}$$

Al costo retributivo e contributivo ottenuto devono essere infine sottratti eventuali ulteriori agevolazioni, sgravi contributivi e altre sovvenzioni pubbliche riferibili agli stessi lavoratori nel mese di approvazione dell'istanza

Codici tipo contribuzione

Codice	Descrizione breve
A0	Ctr. inser. dlgs.276/2003-soggetti età 18/29 anni no rid. (A0)
A1	Apprendista diritto dovere primo anno
A2	Apprendista diritto dovere secondo anno
B0	Apprendistato professionalizzante - contribuzione 10
B4	Ctr. inser. dlgs.276/2003-Disocc. 29/32-Rid.100%(B4)
C0	Apprendistato alta formazione contribuzione 10%
C4	Ctr. inser. dlgs.276/2003-Lavoratori > 50anni-Rid.100%(C4)
D0	Apprendistato ex lege 196/97 contribuzione 10%
D4	Ctr. inser. dlgs.276/2003-Disocc. da + di 2 anni-Rid.100%(D4)
E4	Ctr. inser. dlgs.276/2003-Lavoratrici con Riduz. 100%(E4)
F4	Ctr. inser. dlgs.276/2003-Pers. con handicap-Rid.100%(F4)
JA	Apprendista primo livello con sgravio totale primo anno di sgravio
JB	Apprendista primo livello con sgravio totale secondo anno sgravio
JC	Apprendista primo livello con sgravio totale terzo anno sgravio
J0	Apprendista con aliquota piena al 10%
J1	Apprendista di secondo livello con aliquota ridotta all'1,5%
J2	Apprendista di secondo livello con aliquota ridotta al 3%
J3	Apprendista da liste di mobilità 10%+5,84% primi 18 mesi
J4	Apprendista da liste di mobilità 10%+5,84% primi 18 mesi (da aziende in deroga)
J5	Apprendista da liste di mobilità piena+5,84% oltre 18 mesi
J6	Apprendista con sgravio totale primo anno di sgravio
J7	Apprendista con sgravio totale secondo anno sgravio
J8	Apprendista con sgravio totale terzo anno sgravio
J9	Apprendista con sgravio D.lgs. 150/2015
K0	Apprendista in sotterraneo con aliquota piena al 10%
K1	Apprendista in sotterraneo con aliquota ridotta all'1,5%
K2	Apprendista in sotterraneo con aliquota ridotta al 3%
K3	Apprendista in sotterraneo da liste di mobilità 10%+5,84% primi 18 mesi
K4	Apprendista in sotterraneo da liste di mobilità 10%+5,84% primi 18 mesi (da aziende in deroga)
K5	Apprendista in sotterraneo da liste di mobilità piena+5,84% oltre 18 mesi
K6	Apprendista in sotterraneo con sgravio al 100% - primo anno di sgravio
K7	Apprendista in sotterraneo con sgravio totale secondo anno di sgravio
K8	Apprendista in sotterraneo con sgravio totale terzo anno sgravio
K9	Apprendista in sotterraneo con sgravio D.lgs. 150/2015
L0	Lavoratori dello spettacolo non soggetti a contribuzione IVS, ai sensi dell'art. 1
L1	Sportivi professionisti di cui alla Legge n.91/1981
N1	Apprendista di primo livello in sotterraneo con aliquota ridotta all'1,5%
N2	Apprendista in sotterraneo di primo livello con aliquota ridotta al 3%
S9	Soci lav. assunti ex art. 8 comma 9 L.407/1990
T1	Esonero contributivo Trasporto internazionale (Inps 167/2017)
T4	Versamento ctr CUAFF per az. credito e assicuraz.

Codice	Descrizione breve
T5	Op. sogg. solo a CUAFF (Portuali DL. n.6/90)
T6	Vers. ctr minori per lavoratori trasferiti negli USA
W0	Apprendista da liste di mobilità 10%+5,84% dal 3anno o azienda >9
W1	Apprendista da liste di mobilità 1,5%+5,84% primo anno azienda <=9
W2	Apprendista da liste di mobilità 3%+5,84% secondo anno azienda <=9
Y1	Apprendista di primo livello con aliquota ridotta all'1,5%
Y2	Apprendista di primo livello con aliquota ridotta al 3%
Z0	Apprendista da liste di mobilità 10%+5,84% dal 3anno o azienda >9
Z1	Apprendista da liste di mobilità 1,5%+5,84% primo anno azienda <=9
Z2	Apprendista da liste di mobilità 3%+5,84% secondo anno azienda <=9
2	Lav.all'estero - versamento contrib. TBC
3	Lav.all'estero - versamento contrib. ENAOLI
4	Lav.all'estero - versamento contrib. DS
5	Lav.all'estero - versamento contrib. mobilita'
6	Lav.all'estero - versamento contrib. TFR
7	Lav.all'estero - versamento contrib. CUAFF
8	Lav.all'estero - versamento contrib. indennita'malattia
9	Lav.all'estero - versamento contrib. indennita'maternita'
18	Lav.frontalieri svizzeri operanti in italia per i quali opera la retrocessione finanziaria
19	Lavoratori SOCI svantaggiati (cooperative sociali)
21	Lavoratori solo INPDAP (no ivs)
22	Lavoratori Inpdap (NO IVS e Fondo di Garanzia)
29	Lavoratori NON SOCI svantaggiati
46	Lav.in CFL con rapporto di lav. trasform. a tempo indeterminato
51	Cittadini USA (IVS e fondo garanzia nel paese di origine)
70	Lav.pubbl.amministr. soggetti solo a contrib. TBC
71	Lav.pubbl.amministr. soggetti solo a contrib. DS
72	Lav.pubbl.amministr. non soggetti a contrib. IVS e ENAOLI
75	Lav.in mobilita' assunti a tempo indeterminato
76	Lav.in mobilita' assunti a tempo determinato
77	Lav.in mobilita' assunti a tempo determ. poi trasformato
78	Profughi italiani assunti con contratto formazione
79	Lav. detenuti e internati (coop. sociali)
80	Lavoratori esclusi dalla contribuzione IVS art. 1,c.12,L. 243 del 2004
93	Lav. soggetto al solo contr. maternita'
95	Lav.contratto riallineamento mai denunciati
96	Lav.contratto riallineamento gia' denunciati
98	Lav. soggetti al massimale contrib. art.2,c.18 L.335/95
99	Religiosi non soggetti a contrib.GESCAL e maternita'

Parte B - Gestione agricola

Il costo del lavoro deve essere calcolato per ogni singolo lavoratore, nelle due componenti definite nell'Avviso (costo orario retributivo e costo orario contributivo), prendendo come periodo di riferimento il mese di approvazione dell'istanza.

Per la determinazione del costo del lavoro è necessario tenere conto del Tipo Manodopera, segnatamente Lavoratori agricoli e a tempo determinato (OTD) o a tempo indeterminato (OTT), rilevabile dal flusso DMAG/Posagri:

<TipoManodopera>

Codice	Descrizione
<u>1</u>	la dichiarazione riguarda la manodopera a tempo determinato (OTD) e/o compartecipanti individuali;
<u>2</u>	la dichiarazione riguarda la manodopera occupata a tempo indeterminato (OTT).

1. Calcolo costo orario retributivo:

Per gli OTI si considera la **retribuzione teorica mensile** presente nel DMAG/Posagri: in tale valore sono escluse le retribuzioni ultramensili, quali la 13° e la 14° mensilità, TFR, premi di produzione ed altre gratificazioni annuali, straordinari, ferie e festività non godute, arretrati ecc.

Per gli OTD si considera la **retribuzione teorica giornaliera** presente nel DMAG/Posagri: in tale valore non viene considerata la 13° e 14°, TFR, premi di produzione, straordinari, ferie e festività non godute, arretrati ecc.

Secondo la definizione di *retribuzione teorica mensile* nel tracciato DMAG/UNIEMES questa è rapportata a 26 giornate lavorative per cui la retribuzione teorica mensile degli OTD è calcolata: **retribuzione teorica mensile OTD = retribuzione teorica giornaliera x 26.**

Ai fini dell'individuazione del costo orario si utilizza come riferimento il tempo lavorativo annuo standard adottato in sede comunitaria (nota EGESIF_14-0017) pari a 1.720.

Il calcolo del costo orario retributivo sarà calcolato, quindi, sia per gli OTI che per gli OTD come si seguito indicato: **costo orario retributivo = retribuzione teorica mensile x 12 / 1720**

Eccezione

In caso di part time il valore della retribuzione teorica mensile deve essere prima riproporzionato in base alla percentuale di part time da contratto per cui deve essere diviso per la percentuale di part time e moltiplicato per 100.

In caso di assunzione nel mese di approvazione dell'istanza e, se tale assunzione non corrisponde al primo giorno del mese, la *retribuzione teorica mensile da considerare è quella del mese successivo.*

2. Calcolo costo orario contributivo:

Il costo orario contributivo si calcola applicando al costo orario retributivo di cui al punto precedente, l'**aliquota a carico del datore di lavoro** per contribuzione INPS.

Si precisa che non si deve tener conto delle aliquote relative al premio per l'assicurazione obbligatoria INAIL in quanto tale premio assicurativo non è oggetto di contributo da parte del Fondo Nuove Competenze

Premesso ciò, l'aliquota deve essere determinata tenendo conto del codice Tipo ditta 1, della Zona Tariffaria, del codice Tipo Contratto riferito al lavoratore come di seguito specificato. Il costo della contribuzione a carico del datore di lavori deve essere ridotto dell'importo per benefici/sgravi contributivi in presenza di specifici codici CodAgió.

Si precisa che per gli OTI delle cooperative di cui all'articolo 1, della legge n. 240/1984 che utilizzano prodotti prevalentemente forniti dai soci, una parte della contribuzione è definita nel flusso Uniemens, PosContributiva.

2.1 Aliquote a carico del datore di lavoro

Le caratteristiche contributive obbligatorie dell'azienda sono definite dal Tipo ditta 1.

Nella tabella **Tabella 1. "Aliquote datori di lavoro agricoli"** sono indicate le aliquote in corrispondenza del codice Tipo ditta 1 dell'azienda rilevato nel flusso DMAG/Posagri.

2.2 Tipo Contratto: Aliquote contributive a carico del datore di lavoro in sostituzione di quelle derivanti dalle caratteristiche contributive dell'azienda definite dal Tipo ditta 1.

In presenza di alcuni codici Tipo Contratto (evidenziati in blu) l'aliquota indicata nella Tabella 1 di cui al punto 2.1 deve essere sostituita dall'aliquota della **Tabella 3 "Tipo Contratto"** indicata in corrispondenza del Tipo Contratto

2.3. Tipo Contratto: le riduzioni dell'aliquote

In presenza di alcuni codici Tipo Contratto l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro deve essere ridotta secondo le indicazioni contenute nella predetta Tabella 3 in corrispondenza del codice Tipo Contratto, integrata per le sole riduzioni della contribuzione FPLD con le indicazioni della **Tabella 4 "Riduzioni FPLD per Tipo Ditta 1"**.

2.4. Le riduzioni per zona tariffaria

L'importo della contribuzione a carico del datore di lavoro (calcolata con Tabella 1 o Tabella 3) deve essere ridotto secondo quanto indicato in corrispondenza della Zona Tariffaria riportata nella **Tabella 2 – "Zone Tariffarie"** in cui il lavoratore ha prestato la sua attività nel mese di riferimento.

2.5. CodAgió: le riduzioni dell'aliquota in presenza di specifici codici Codagió

In presenza di specifici codici CodAgió la contribuzione a carico del datore di lavoro deve essere ulteriormente ridotta, secondo le indicazioni riportate nella **Tabella 5 "Riduzioni per CodAgió"**.

I CodAgió indicati in blu non possono coesistere con la riduzione per zone tariffarie. In presenza di entrambi deve essere applicata la sola riduzione per Zona Tariffaria. L'elenco dei codici CodAgió da utilizzare potrà essere successivamente integrato.

2.6. Calcolo del costo della contribuzione oraria

Costo contributivo mensile al lordo della riduzione per zona tariffaria

Retribuzione teorica mensile * (aliquota contributiva a carico del datore) * (100-misura riduzione Tabella 3) % .

Se la % di riduzione di tabella 3 è riferita all'aliquota FPLD: Retribuzione teorica mensile * (aliquota contributiva a carico del datore – aliquota FPLD*aliquota riduzione FPLD Tabella 3).

Riduzione per Zona tariffaria

Il costo contributivo mensile deve essere ridotto della percentuale indicata in Tabella 2.

Riduzione per codice CodAgiò

Il costo della contribuzione mensile al netto della riduzione per zona tariffaria deve essere ridotto dell'importo indicato in Tabella 5. I CodAgiò indicati in blu non possono coesistere con la riduzione per zone tariffarie. In presenza dei codici 2, 3, 4 e 5 per Zona Tariffaria e di uno dei codici CodAgiò di Tabella 5 la riduzione per CodAgiò non deve essere applicata.

Calcolo costo orario contributivo

Determinato il costo contributivo il calcolo del costo contributivo mensile è calcolato come di seguito indicato

Costo orario contributivo mensile x 12 / 1720

Esempio

Calcolo costo contributivo mensile

Si riporta il seguente esempio:

Anno e mese di riferimento	Novembre 2020
Tipo manodopera	2 (OTI)
retribuzione teorica mensile	1.851 euro
tipo ditta 1	06
zona tariffaria:	2
Tipo contratto	089

Tipo Contratto con riduzione su FPLD

Tipo contratto	061
----------------	-----

Da cui si ricava

aliquota tabella 1 per tipo ditta 06 anno 2020 - OTI	24,253%
Riduzione per zona tariffaria 2	68%
aliquota tabella 4 per FPLS per tipo ditta 06 anno 2020 – OTI	20,46%
Riduzione tabella 3 per Tipo Contratto 089	25%

Riduzione tabella 3 per Tipo Contratto 061	100% FPLD
--	-----------

Retribuzione teorica mensile * (aliquota contributiva a carico del datore) * (100-misura riduzione) % =

$$1.851 * 24,253\% * (100-25) \% * (100-68) \% = 107,74$$

Se la % di riduzione di tabella 3 è riferita all'aliquota FPLD: Retribuzione teorica mensile * (aliquota contributiva a carico del datore – aliquota FPLD*(100-aliquota riduzione FPLD)) =

$$1851 * (24,253 - (20,46 * 100\%))\% * (100 - 68)\% = 22,47$$

In presenza di un codice Codaggio, dall'importo sopra determinato occorre sottrarre la riduzione nel limite della riduzione massima mensile

Al costo retributivo e contributivo ottenuto devono essere infine sottratti ulteriori agevolazioni, sgravi contributivi e altre sovvenzioni pubbliche riferibili agli stessi lavoratori nel mese di approvazione dell'istanza

Si riportano di seguito le tabelle

Tabella 1. “Aliquote datori di lavoro agricoli”

Tipi ditte	Aliquot a 2020 OTI	Aliquot a 2020 OTD	Aliquot a 2021 OTI	Aliquot a 2021 OTD	Aliquot a 2022 OTI	Aliquot a 2022 OTD
Tabella ALIQUOTE “1”:						
02 – Consorzi di bonifica	24,253	24,053	24,453	24,253	24,653	24,453
04 – Ministero Politiche Agricole e Forestali (ex aziende di Stato), Corpo delle Foreste o organismi assimilati in quanto addetti a lavori di forestazione	24,253	24,053	24,453	24,253	24,653	24,453
05 – Enti pubblici	24,253	24,053	24,453	24,253	24,653	24,453
06 – Ditte in economia, che applicano CCNL operai agricoli e florovivaisti	24,253	24,053	24,453	24,253	24,653	24,453
13 - Ditte in economia, che applicano CCNL o contratti regionali/provinciali diversi dal TD 06	24,253	24,053	24,453	24,253	24,653	24,453
Tabella ALIQUOTE “2”						
08 – Datore di lavoro che riveste la qualifica di coltivatore diretto	22,723	22,523	22,923	22,723	23,123	22,923

Tipi ditte	Aliquot a 2020 OTI	Aliquot a 2020 OTD	Aliquot a 2021 OTI	Aliquot a 2021 OTD	Aliquot a 2022 OTI	Aliquot a 2022 OTD
Tabella ALIQUOTE "3"						
01 – Cooperative e consorzi esclusi i consorzi di bonifica	24,223	24,023	24,423	24,223	24,623	24,423
07 – Cooperative che eseguono lavori di forestazione	24,223	24,023	24,423	24,223	24,623	24,423
09 – Cooperative Sociali, legge n. 381/81 e loro consorzi	24,223	24,023	24,423	24,223	24,623	24,423
10 – Cooperative agricole di imprenditori agricoli a titolo principale e loro consorzi (prodotti e servizi dei soci)	24,223	24,023	24,423	24,223	24,623	24,423
11 – Cooperative agricole di coltivatori diretti e loro consorzi (prodotti e servizi dei soci)	24,223	24,023	24,423	24,223	24,623	24,423
12 – Concedenti terreni a piccola colonia o mezzadria (solo per giornate del colono)	24,223	24,023	24,423	24,223	24,623	24,423
Tabella ALIQUOTE "4"						
03 - Cooperative e consorzi di trasformazione, manipolazione e commercializzazione e art. 2 legge n. 240/1984	22,723	24,023	22,923	24,223	21,743	24,423
Tabella ALIQUOTE "5"						
14 – Aziende in economia, processi di tipo industriale, CCNL operai e florovivaisti	27,253	27,053	27,253	27,053	27,253	27,053

Tipi ditta	Aliquot a 2020 OTI	Aliquot a 2020 OTD	Aliquot a 2021 OTI	Aliquot a 2021 OTD	Aliquot a 2022 OTI	Aliquot a 2022 OTD
15 – Azienda in economia, processi di tipo industriale, CCNL diversi dal TD14	27,253	27,053	27,253	27,053	27,253	27,053
Tabella ALIQUOTE “6”						
16 – Cooperative con processi produttivi di tipo industriale e loro consorzi	27,223	27,023	27,223	27,023	27,223	27,023
17 – Cooperative Sociali, legge n. 381/91 processi tipo industriale e loro consorzi	27,223	27,023	27,223	27,023	27,223	27,023
45 – Cooperative imprenditori agricoli principali e loro consorzi - tipo industriali	27,223	27,023	27,223	27,023	27,223	27,023
46 – Cooperative coltivatori diretti e loro consorzi - tipo industriale	27,223	27,023	27,223	27,023	27,223	27,023
Tabella ALIQUOTE “7”						
18 – Cooperative e consorzi di trasformazione, manipolazione e lavorazione prodotti agricoli, zootecnici, alimentari con processi di tipo industriale	25,723	27,023	25,723	27,023	24,343	27,023

Tabella 2 – Zone tariffarie

	Descrizione del territorio	% Riduzione zona tariffaria
1	Territorio non svantaggiato	0%
2	Territorio svantaggiato	68%
3	Territorio svantaggiato	68%
4	Territorio svantaggiato	68%
5	Territorio particolarmente svantaggiato (ex zona montana)	75%

Tabella 3. "Tipo Contratto"

Codice	Descrizione	*Aliquota o riduzione
001	Operaio tradizionale - operaio assunto con ordinario contratto di lavoro	Irrilevante
002	Operaio assunto con contratto di formazione e lavoro da imprenditore del Mezzogiorno o da imprenditore operante nelle circoscrizioni che presentano un rapporto tra gli iscritti alla 1 ^a classe delle liste del collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale ex art. 16 lett. a, legge n.451/94	9,70%
003	Operaio apprendista - operaio assunto con contratto di apprendistato (circ. INPS n.203 del 24 settembre 1998).	9,70%
004	Operaio tradizionale extracomunitario.	Irrilevante
005	Operaio socio svantaggiato di Cooperative Sociali legge n. 381/91.	Riduzione del 100% dell'aliquota del datore di lavoro
006	Operaio assunto con contratto di formazione e lavoro da imprenditore del Centro-Nord ex art. 16 lett. a, legge n.451/94.	Riduzione del 25% dell'aliquota del datore di lavoro
007	Operaio extracomunitario assunto con contratto di formazione e lavoro da imprenditore del Mezzogiorno o da imprenditore operante nelle circoscrizioni che presentano un rapporto tra gli iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale ex art. 16, lett. a, legge n. 451/94.	9,70%
008	Operaio apprendista extracomunitario (circ.INPS n. 203 del 24 settembre 1998).	9,70%
009	Extracomunitario assunto con contratto di formazione e lavoro da imprenditore del Centro Nord ex art. 16, lett. a, legge n. 451/94.	Riduzione del 25% dell'aliquota del datore di lavoro
010	Operaio dipendente da Consorzio di Bonifica cui sia garantita la stabilità di impiego.	Irrilevante
011	Lavoratore disoccupato da almeno 24 mesi, iscritto nella prima classe delle liste di collocamento, o sospeso dal lavoro e beneficiario di trattamento straordinario di integrazione salariale di un periodo uguale a quello suddetto, assunto da imprenditore del Mezzogiorno ex art. 8, comma 9, legge n. 407/90.	Riduzione del 100% dell'aliquota del datore di lavoro
012	Lavoratore disoccupato da almeno 24 mesi, iscritto nella prima classe delle liste di collocamento, o sospeso dal lavoro e beneficiario di trattamento	Riduzione 50% dell'aliquota del datore di lavoro

Codice	Descrizione	*Aliquota o riduzione
	straordinario di integrazione salariale di un periodo uguale a quello suddetto, assunto da imprenditore del Centro Nord ex art. 8, comma 9, legge n.407/90.	
013	Lavoratrice madre che beneficia di ore di astensione giornaliera del lavoro nel 1 ^o anno di vita del bambino.	Irrilevante
014	Lavoratore impiegato in lavori socialmente utili (LSU) a norma dell'art. 14 D.L. 15 maggio 1994 n. 299, convertito in legge 19 luglio 1994, n. 451 e successive modificazioni (circ.INPS n. 160 del 21 luglio 1998).	Riduzione del 100% dell'aliquota del datore di lavoro
015	Socio volontario di Cooperative Sociali legge n. 381/1991.	Riduzione del 100% dell'aliquota del datore di lavoro
016	Lavoratore assunto dalle liste di mobilità con contratto non superiore all'anno ex art. 8, c.2, legge n. 223/91. Lavoratore extracomunitario assunto dalle liste di mobilità con contratto di lavoro non superiore all'anno che durante lo svolgimento è trasformato a tempo indeterminato ex art. 8 comma 2, legge 223/91.	9,70%
017	Lavoratore extracomunitario assunto dalle liste di mobilità con contratto non superiore all'anno ex art. 8, c. 2, Legge n. 223/91.	9,70%
018	Lavoratore assunto dalle liste di mobilità con contratto di lavoro non superiore all'anno che durante lo svolgimento è trasformato a tempo indeterminato ex art. 8, comma 2, Legge n. 223/91.	9,70%
019	Lavoratore extracomunitario assunto dalle liste di mobilità con contratto di lavoro non superiore all'anno che durante lo svolgimento è trasformato a tempo indeterminato ex art. 8, comma 2, Legge n. 223/91.	9,70%
020	Compartecipante individuale (CI).	Non sussiste rapporto di lavoro subordinato
021	Compartecipante individuale extracomunitario.	Non sussiste rapporto di lavoro subordinato
022	Lavoratore disoccupato da almeno 24 mesi, iscritto nella prima classe delle liste di collocamento, o sospeso dal lavoro e beneficiario di trattamento straordinario di integrazione salariale di un periodo uguale a quello suddetto, assunto da imprenditore del Mezzogiorno ex art. 8, comma 9, legge n.407/90.	Riduzione del 100% aliquota del datore di lavoro
023	Lavoratore disoccupato da almeno 24 mesi, iscritto nella prima classe delle liste di collocamento, o sospeso dal lavoro e beneficiario di trattamento straordinario di integrazione salariale di un periodo	Riduzione del 50 % dell'aliquota del datore di lavoro

Codice	Descrizione	*Aliquota o riduzione
	uguale a quello suddetto, assunto da imprenditore del Centro Nord ex art. 8, comma 9, legge n.407/90.	
024	Lavoratore disoccupato da meno di due anni ed assunto con contratto di reinserimento ex art. 20, comma 1, legge n.223/91.	riduzione del 75% dell'aliquota del datore di lavoro
025	Lavoratore extracomunitario disoccupato da meno di due anni assunto con contratto di reinserimento ex art. 20, comma 1, legge n. 223/91.	riduzione del 75% dell'aliquota del datore di lavoro
026	Lavoratore disoccupato da due o tre anni assunto con contratto di reinserimento art.20, comma 1, legge n. 223/91.	riduzione del 75% dell'aliquota del datore di lavoro
027	Lavoratore extracomunitario disoccupato da due o tre anni assunto con contratto di reinserimento art. 20, comma 1, legge n. 223/91.	riduzione del 75% dell'aliquota del datore di lavoro
028	Lavoratore disoccupato da oltre tre anni assunto con contratto di reinserimento art.20, comma 1, legge n. 223/91.	riduzione del 75% dell'aliquota del datore di lavoro
029	Lavoratore extracomunitario disoccupato da oltre tre anni assunto con contratto di reinserimento art. 20, comma 1, legge n. 223/91.	riduzione del 75% dell'aliquota del datore di lavoro
030	Lavoratore assunto con contratto di reinserimento rispetto al quale il datore vuole fruire dei benefici di pagamento dei contributi per un periodo pari al doppio di quello di effettiva disoccupazione del lavoratore art. 20, comma 3, legge n. 223/91.	riduzione del 37,5% dell'aliquota del datore di lavoro
031	Lavoratore extracomunitario assunto con contratto di reinserimento rispetto al quale il datore vuole fruire dei benefici di pagamento dei contributi per un periodo pari al doppio di quello di effettiva disoccupazione del lavoratore art. 20, comma 3, legge n. 223/91.	riduzione del 37,5% dell'aliquota del datore di lavoro
032	Lavoratore assunto dalle liste di mobilità con contratto di lavoro a tempo indeterminato art. 25, comma 9, legge n. 223/91.	9,70%
033	Lavoratore extracomunitario assunto dalle liste di mobilità con contratto di lavoro a tempo indeterminato art. 25, comma 9, legge n. 223/91.	9,70%
034	Operaio assunto con contratto di formazione e lavoro da imprenditore del Mezzogiorno o da imprenditore operante nelle circoscrizioni che	Riduzione 50% dell'aliquota del datore di lavoro

Codice	Descrizione	*Aliquota o riduzione
	presentano un rapporto tra gli iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale ex art. 16, lett. a, legge n. 451/94.	
035	Operaio assunto con contratto di formazione e lavoro da imprenditore del Centro Nord ex art.16, lett. b, legge n. 451/94.	Riduzione del 25 % dell'aliquota del datore di lavoro
036	Lavoratore extracomunitario assunto con contratto di formazione e lavoro da imprenditore del Mezzogiorno o da imprenditore operante nelle circoscrizioni che presentano un rapporto tra gli iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale ex art. 16, lett. b, legge 451/94.	Riduzione 50% dell'aliquota del datore di lavoro
037	Lavoratore extracomunitario assunto con contratto di formazione e lavoro da imprenditore del Centro Nord a decorrere dal 1.1.91 ovvero ex art. 16, lett. b, legge 451/94.	Riduzione 25% dell'aliquota del datore di lavoro
038	Lavoratore utilizzato nei progetti di cui alle lettere a) e B) dell'art. 15, c. 1, legge n.451 del 19 luglio 1994 sui piani d'inserimento professionale.	Riduzione del 100% dell'aliquota del datore di lavoro
039	Lavoratore straniero con permesso di lavoro stagionale di cui al D.lgs. n. 286 del 25/7/98 (Testo Unico sull'immigrazione)	Irrilevante
040	Soci lavoratori di cooperative sociali e loro consorzi di cui alla legge n. 381/1991, anche con processi produttivi di tipo industriale.	Irrilevante
041	Soci lavoratori extracomunitari di cooperative sociali e loro consorzi di cui alla legge 381/1991, anche con processi produttivi di tipo industriale.	Irrilevante
042	Operaio tradizionale assunto con ordinario contratto di lavoro a tempo indeterminato, beneficiario dello sgravio totale ex art. 3, commi 5 e 6 , della Legge n. 448/98. Solo OTI.	Irrilevante
043	Operaio tradizionale extracomunitario assunto con ordinario contratto di lavoro a tempo indeterminato, beneficiario dello sgravio totale ex art. 3, commi 5 e 6, della Legge n. 448/98. Solo OTI.	Irrilevante
044	Operaio assunto dalla generalità delle aziende, che posseggono il requisito di meno di venti dipendenti all'atto di assunzione del lavoratore, ai sensi dell'art. 10 comma 2 della legge 53/00 (circ. INPS n. 174 del 16 ottobre 2000);	Riduzione del 50% dell'aliquota del datore di lavoro
045	Operaio assunto dalle aziende autonome in sostituzione di una lavoratrice autonoma facente parte di un nucleo coltivatore diretto o mezzadrile in	Irrilevante

Codice	Descrizione	*Aliquota o riduzione
	astensione ai sensi degli artt. 4, 5, e 7 della Legge 1204/1971 solo per OTD. Solo Tipo Ditta 08.	
046	Operaio assunto a tempo indeterminato con orario pari o superiore a 20 ore, ma non superiore a 24 (art. 5 Decreto lgs. 20 febbraio 2000, n. 61 - circ.INPS n. 173 del 16 ottobre 2000)	Riduzione 7% dell'aliquota FPLD - dovuta dal datore di lavoro vedi tabella 4
047	Operaio assunto a tempo indeterminato con orario pari o superiore a 24 ore, ma non superiore a 28 (art. 5 Decreto lgs. 20/02/2000, n. 61 - circ.INPS n. 173 del 16/10/2000)	Riduzione 10% dell'aliquota FPLD - dovuta dal datore di lavoro vedi tabella 4.
048	Operaio assunto a tempo indeterminato con orario pari o superiore a 28 ore, ma non superiore a 32 (art. 5 Decreto lgs. 20 febbraio 2000, n. 61 - circ.INPS n. 173 del 16 ottobre 2000)	Riduzione 13% dell'aliquota FPLD - dovuta dal datore di lavoro vedi tabella 4
061	Lavoratori esclusi dalla contribuzione al FPLD (IVS) ex art. 75 della Legge 388/2000 (circ. INPS n 3 del 8 gennaio 2002).	Riduzione 100% dell'aliquota FPLD - dovuta dal datore di lavoro vedi tabella 4
068	Lavoratore per il quale deve essere versata la sola contribuzione INAIL.	Riduzione del 100 % dell'aliquota del datore di lavoro.
073	Socio lavoratore di cooperative diverse da quelle di cui alla legge 381/91	Irrilevante
074	Lavoratore disabile per il quale il datore di lavoro beneficia Della fiscalizzazione totale (art. 13, comma 1, lett. a) della legge n. 68/1999.	Irrilevante
075	Lavoratore disabile per il quale il datore beneficia della fiscalizzazione del 50% (art. 13, c. 1, lett. b) della legge n.68/1999).	Irrilevante
076	Lavoratore detenuto o internato negli istituti penitenziari, ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e ex persone condannate o internate ammesse al lavoro esterno 8 art. 21 della legge n. 354/1975 e successive modificazioni).	Irrilevante
077	Lavoratore che ha optato per l'iscrizione alle Casse pensioni degli Istituti di Previdenza ai sensi dell'art. 4 comma 2 della legge n° 274 del 8 agosto 1991.	Riduzione 100% dell'aliquota FPLD - dovuta dal datore di lavoro vedi tabella 4
078	Lavoratore extracomunitario regolarizzato per gli effetti della legge 222/2002.	Non rilevante
079	Lavoratore che ha optato per il bonus pensionistico.	Irrilevante
080	Giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni.	Irrilevante
083	Lavoratori superiori a 50 anni privi del posto di lavoro dipendenti da un datore di lavoro del centro/nord.	Riduzione del 25 % dell'aliquota datore di lavoro

Codice	Descrizione	*Aliquota o riduzione
084	Lavoratori superiori a 50 anni privi del posto di lavoro dipendenti da un datore di lavoro del mezzogiorno.	9,70%
085	Lavoratori senza occupazione da più di due anni che intendono ricominciare a lavorare dipendenti da un datore di lavoro del centro/nord.	Riduzione del 25% dell'aliquota del datore di lavoro
086	Lavoratori senza occupazione da più di due anni che intendono ricominciare a lavorare dipendenti da un datore di lavoro del mezzogiorno.	Riduzione del 90% dell'aliquota datore di lavoro
087	Lavoratrici di qualsiasi età, assunte nelle aree in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore ad almeno il 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile, dipendenti da datore di lavoro del centronord.	Riduzione del 25% dell'aliquota del datore di lavoro
088	Lavoratrici di qualsiasi età, assunte nelle aree in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore ad almeno il 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile, dipendenti da datore di lavoro del mezzogiorno.	9,70%
089	Persone affette da grave handicap fisico, mentale o psichico, riconosciuto dalla vigente normativa dipendenti da un datore di lavoro del centro/nord.	Riduzione del 25% dell'aliquota del datore di lavoro
090	Persone affette da grave handicap fisico, mentale o psichico, riconosciuto dalla vigente normativa dipendenti da un datore di lavoro del mezzogiorno.	9,70%
091	Operaio apprendista dipendente da azienda con massimo nove dipendenti – primo anno di contratto -	1,46%
092	Operaio apprendista dipendente da azienda con massimo nove dipendenti – secondo anno di contratto -	2,91%
093	Operaio apprendista dipendente da azienda con massimo nove dipendenti – terzo anno di contratto -	9,70%
094	Operaio apprendista di secondo livello ex D.Lgs. 81/2015 – regime generale.	9,70%
095	Operaio apprendista di secondo livello ex D.Lgs. 81/2015, con obbligo di versamento dell'1,5% – regime generale.	1,46%

Codice	Descrizione	*Aliquota o riduzione
096	Operaio apprendista di secondo livello ex D.Lgs. 81/20152011, con obbligo di versamento del 3% – regime generale.	2,91%
097	operaio apprendista di secondo livello ex D.Lgs. 81/20152011, con obbligo diversamento del 10% – regime generale.	9,70%
098	Apprendista per cui spetta lo sgravio del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro (art. 22 co. 1 legge 183/2011) – primo anno di sgravio.	Riduzione del 100 % dell'aliquota del datore di lavoro
099	Apprendista per cui spetta lo sgravio del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro (art. 22 co. 1 legge 183/2011) – secondo anno di sgravio	Riduzione del 100 % dell'aliquota del datore di lavoro
100	Apprendista per cui spetta lo sgravio del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro (art. 22 co. 1 legge 183/2011) – terzo anno di sgravio.	Riduzione del 100 % dell'aliquota del datore di lavoro
101	Apprendista professionalizzante di secondo livello, senza limiti di età, beneficiario di indennità di mobilità ordinaria (aliquota del 10% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore).	9,70%
102	disposizioni (iscrizione nelle liste di mobilità per licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese sotto i 15 dipendenti); primi 18 mesi dall'assunzione (aliquota del 10% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)	9,70%
103	Apprendista professionalizzante di secondo livello, senza limiti di età, beneficiario di indennità di mobilità ordinaria (aliquota piena a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore).	Irrilevante
104	Apprendista professionalizzante di secondo livello, senza limiti di età, beneficiario di trattamento di disoccupazione.	9,70%
105	Apprendista professionalizzante di secondo livello, senza limiti di età, beneficiario di trattamento di disoccupazione, con obbligo di versamento dell'1,5%.	1,46%
106	Apprendista professionalizzante di secondo livello, senza limiti di età, beneficiario di trattamento di disoccupazione, con obbligo di versamento del 3%.	2,91%
107	Apprendista professionalizzante di secondo livello, senza limiti di età, beneficiario di trattamento di disoccupazione, con obbligo di versamento del 10%.	9,70%
108	Operaio apprendista ex D.Lgs. 81/2015, di primo livello.	4,85%

Codice	Descrizione	*Aliquota o riduzione
109	Operaio apprendista ex D.Lgs. 81/2015, di primo livello, con obbligo di versamento dell'1,5%.	1,46%
110	Operaio apprendista ex D.Lgs. 81/2015, di primo livello, con obbligo di versamento del 3%.	2,91%
111	Operaio apprendista ex D.Lgs. 81/2015, di primo livello, con obbligo di versamento del 5%.	4,85%
112	Operaio apprendista ex D.Lgs. 81/2015, di terzo livello.	9,70%
113	Operaio apprendista di primo livello ex D.Lgs. 81/2015 – regime generale.	9,70%
114	Operaio apprendista di primo livello ex D.Lgs. 81/2015, con obbligo di versamento dell'1,5%” – regime generale.	1,46%
115	Operaio apprendista di primo livello ex D.Lgs. 81/20152011, con obbligo di versamento del 3% – regime generale.	2,91%
116	Operaio apprendista di primo livello ex D.Lgs. 81/20152011, con obbligo di versamento del 10%” – regime generale.	9,70%
117	Già operaio apprendista ex D.Lgs. 167/2011, dal primo trimestre 2018 operaio apprendista di secondo livello ex D.Lgs. 81/2015 – regime generale.	9,70%
118	Operaio apprendista di terzo livello ex D.Lgs. 81/2015, con obbligo di versamento dell'1,5% – regime generale.	1,46%
119	Operaio apprendista di terzo livello ex D.Lgs. 81/2015, con obbligo di versamento del 3% – regime generale.	2,91%
120	Operaio apprendista di terzo livello ex D.Lgs. 81/2015, con obbligo di versamento del 10% – regime generale.	9,70%
121	Operaio assunto ai sensi art. 103 decreto-legge n.34/2020. Circ. n. 101/2020.	Irrilevante

*Aliquota o riduzione

- Aliquota da applicare in sostituzione all'aliquota ordinaria (aliquota indicata in Tabella 1);
- Riduzione da applicare all'aliquota indicata ordinaria (aliquota indicata in Tabella 1)
- Riduzione da applicare all'aliquota FPLD (aliquota indicata in Tabella 4 in relazione al Tipo ditta 1)

Tabella 4 “Riduzioni FPLD per Tipo Ditta 1”.

TIPI DITTA 1	OTI e OTD 2020	OTI e OTD 2021	OTI e OTD 2022
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13	20,46 %	20,66%	20,86 %
14, 15, 16, 17, 18, 45, 46 (Tipo Industriale)	23,46 %	23,46 %	23,46 %

Tabella 5 “Riduzioni per CodAgió”.

Codici Codagio	Riduzione contribuzione datore di lavoro
VX: Assunzioni detenuti, internati, ex degenti ospedali psichiatrici, condannati ammessi a misure alternative:	Importo Riduzione = 95% della contribuzione a carico del datore di lavoro
VD/ VP sgravio totale contribuzione datoriale nel limite massimo di 350 euro mensili	Importo Riduzione = contribuzione a carico del datore di lavoro nella misura massima di 350 euro
E1/E2/E3/E4 sgravio totale contribuzione datoriale nel limite massimo di 500 euro mensili (6.000 euro annui)	Importo Riduzione = contribuzione a carico del datore di lavoro nella misura massima di 500 euro
3H sgravio totale contribuzione datoriale nel limite massimo di 500 euro mensili (6.000 euro annui)	Importo Riduzione = contribuzione a carico del datore di lavoro nella misura massima di 500 euro
3K sgravio totale contribuzione datoriale nel limite massimo di 500 euro mensili (6.000 euro annui)	Importo Riduzione = contribuzione a carico del datore di lavoro nella misura massima di 500 euro
E7 sgravio del 50% contribuzione datoriale nel limite massimo di 250 euro mensili (3.000 euro annui)	Importo Riduzione = 50% della contribuzione a carico del datore di lavoro nella misura massima di 250 euro
E8 sgravio del 50% contribuzione datoriale nel limite massimo di 250 euro mensili (3.000 euro annui)	Importo Riduzione = 50% della contribuzione a carico del datore di lavoro nella misura massima di 250 euro
AR/AP sgravio del 50% contribuzione datoriale nel limite massimo mensile di 335,83 (4.030 euro annui)	Importo Riduzione= 50% della contribuzione a carico del datore di lavoro nella misura massima di 335,83
L1/L2/L3/L4/M1/M2/M3/M4 sgravio totale contribuzione datoriale nel limite massimo di 671,66 euro mensili (8.060 euro annui)	Importo Riduzione = contribuzione a carico del datore di lavoro nella misura massima di 671,66

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE SISTEMI DI POLITICHE ATTIVE PER L'OCCUPAZIONE

Modalità di calcolo e verifica del costo del lavoro e rendicontazione

FAQ

1. Come si deve calcolare il costo del lavoro e come viene verificato da ANPAL?

Il periodo di riferimento per il calcolo del costo orario è costituito dalla **data di approvazione dell'istanza**, ne consegue che eventuali modifiche contrattuali successive all'approvazione non sono considerate ai fini del calcolo del costo orario. La modalità puntuale di calcolo del costo orario retributivo e contributivo è descritta nel Decreto 275 del 23/09/2022 e nel relativo Allegato tecnico e si basa su un tempo lavorativo annuo standard di 1.720 ore come riportato nella nota EGESIF_14-0017.

ANPAL verifica i costi, rendicontati dall'azienda, dell'allegato 4bis di ciascun lavoratore mediante la consultazione delle banche dati dell'INPS. In caso di discordanza tra gli importi rendicontati dal datore di lavoro e quelli risultanti dalla banca dati INPS, sarà considerato ammissibile l'importo minore verificando per ogni lavoratore la componente retributiva e contributiva

Si ricorda che il lavoratore deve essere dipendente dell'azienda per cui eventuali lavoratori rendicontati che non risultano attivi in azienda alla data di approvazione dell'istanza saranno scartati ai fini del riconoscimento del contributo.

2. Nel calcolo del costo del lavoro devo considerare anche i costi per l'assicurazione obbligatoria INAIL?

No, il Fondo Nuove Competenze non rimborsa i costi per l'assicurazione obbligatoria INAIL.

3. Un lavoratore ha avuto un aumento contrattuale (scatto di anzianità, modifica CCNL, ecc), rispetto a quanto riportato nell'allegato 2 o 2bis caricato in fase di presentazione istanza, posso considerare tale aumento nel calcolo del costo del lavoro in fase di rendicontazione?

No. Cfr. faq 1

4. L'azienda ha un divisore diverso da 1.720, come si calcola il costo orario?

Il costo orario si calcola applicando il divisore di 1.720. Cfr. faq 1

5. Ho presentato il saldo prima della pubblicazione del Decreto 275 del 23/09/2022 e, a seguito di quanto descritto, si determina un costo del lavoro maggiore di quello rendicontato, come posso modificare la richiesta di saldo?

Le aziende che hanno già presentato il saldo, prima di compilare la dichiarazione devono chiedere via pec all'indirizzo

integrazionifondonuovecompetenze@pec.anpal.gov.it la riapertura dell'apposita funzionalità per ripresentare la richiesta di saldo.

A seguito della richiesta riceveranno una email all'indirizzo comunicato in piattaforma e potranno sostituire l'allegato 4bis con quello contenente i dati corretti aggiornando contestualmente gli importi nei dati quantitativi. Per facilitare l'immissione a sistema dei dati quantitativi è la possibilità inserire un'unica riga con il totale del contributo richiesto.

Terminato l'inserimento a sistema è necessario "cliccare" il tasto "ripresenta saldo" altrimenti la richiesta di saldo rimane sospesa e non viene trasmessa ad ANPAL per la valutazione.

Si precisa che, in considerazione della modalità di calcolo del costo del lavoro riportata nel Decreto 275, anche se sarà rendicontato un importo maggiore rispetto all'importo ammesso a finanziamento, il contributo massimo riconoscibile, in esito alla verifica effettuata con le modalità previste dal suddetto Decreto 275, non potrà essere comunque superiore al contributo ammesso.

Ulteriori indicazioni per l'utilizzo della piattaforma informatica sono riportate nel [manuale azienda](#).

6. Devo ancora presentare il saldo e a seguito di quanto descritto nel Decreto 275 del 23/09/2022 si determina un costo del lavoro maggiore di quello ammesso, come devo procedere?

In fase di richiesta saldo è necessario compilare a sistema la dichiarazione e la richiesta di saldo con i dati quantitativi allegando, sempre a sistema, i documenti richiesti secondo le indicazioni riportate nel manuale azienda: allegato 4 bis, allegato 5 bis e le attestazioni delle competenze acquisite di ciascun lavoratore (vedi allegato 7).

Terminato l'inserimento a sistema è necessario "cliccare" il tasto "presenta saldo" altrimenti la richiesta di saldo rimane sospesa e non viene trasmessa ad ANPAL per la valutazione.

Si precisa che, in considerazione della modalità di calcolo del costo del lavoro riportata nel Decreto 275, anche se sarà rendicontato un importo maggiore rispetto all'importo ammesso a finanziamento, il contributo massimo riconoscibile, in esito alla verifica effettuata con le modalità previste dal suddetto Decreto 275, non potrà essere comunque superiore al contributo ammesso

Ulteriori indicazioni per l'utilizzo della piattaforma informatica sono riportate nel [manuale azienda](#).

7. Nell'allegato 4bis devo riportare i costi di retribuzione e contribuzione inseriti in fase di presentazione nell'allegato 2bis oppure posso inserire i costi e i livelli aggiornati?

Nell'allegato 4bis devono essere inseriti i costi, relativi ai singoli lavoratori, retributivi e contributivi **corrispondenti al mese dell'approvazione** dell'istanza.

8. Ho presentato il saldo prima della pubblicazione del Decreto 275 del 23/09/2022 e ho restituito la quota di acconto non utilizzato. Ora, in considerazione della modalità di calcolo del costo del lavoro riportato nel Decreto, si determina un importo maggiore di quello rendicontato. Mi sarà riconosciuta la differenza?

L'eventuale differenza sarà riconosciuta in esito alla verifica del saldo, fermo restando le indicazioni riportate nella faq 5.

9. Nelle ipotesi in cui si verificasse un aumento del costo del lavoro non prevedibile per i lavoratori coinvolti nei percorsi di formazione (quale ad esempio il rinnovo di un CCNL che incrementi la retribuzione oraria), è riconosciuta la possibilità di apportare una variazione al contributo richiesto in fase di rendicontazione?

Ai fini del calcolo del costo del lavoro si deve considerare il mese di approvazione dell'istanza. Cfr. faq 1, faq 5 e faq 6

10. Qualora, nel corso dello svolgimento del progetto approvato, il CCNL applicato alla categoria dei lavoratori impegnati nel progetto FNC subisca modifiche, con l'inserimento di nuovi livelli contributivi e/o incrementi sulla retribuzione mensile, è possibile rendicontare in fase di

saldo un importo più elevato senza però richiedere un importo maggiore di quello richiesto a preventivo?

Ai fini del calcolo del costo del lavoro si deve considerare il mese di approvazione dell'istanza. Cfr faq 1, faq 5 e faq 6

11. È obbligatorio compilare la dichiarazione richiamata all'art. 1 del Decreto 275 del 23/09/2022

Sì. È obbligatorio compilare la dichiarazione per la valutazione delle richieste di saldo.

Si precisa che anche le aziende che hanno presentato il saldo prima del 06/10/2022 devono compilare la dichiarazione e solo dopo che la dichiarazione sarà stata compilata potrà essere valutata la richiesta di saldo presentata.

12. – nuova - Sono un soggetto delegato e non ho la possibilità di compilare la dichiarazione sul costo del lavoro richiesta dal Decreto 275 del 23/09/2022, come posso procedere?

La dichiarazione sul costo del lavoro (comma 3 dell'art. 1 del decreto 275 del 23/09/2022) ed eventualmente la modifica a sistema dei dati quantitativi a saldo e degli allegati 4bis e 5bis (ai sensi del comma 4 dello stesso decreto), possono essere fatte solo dal soggetto richiedente dell'istanza.

Qualora il soggetto richiedente sia un delegato e non sia nelle condizioni di effettuare la dichiarazione richiesta, è necessario che il rappresentante legale richieda la modifica del soggetto richiedente, indicando attraverso il **modulo di contatto** di inserire i dati del rappresentante legale quale soggetto richiedente. Deve essere allegata una visura aggiornata.

Nel caso si desideri inserire quale **soggetto richiedente un nominativo diverso da quello del rappresentante legale ossia un nuovo delegato**, è necessario allegare una visura aggiornata, una nuova delega e anche copia di un documento di identità del rappresentante legale e del delegato.

Si precisa che il nuovo delegato dovrà essere a sua volta registrato come utente su MyANPAL, secondo le istruzioni fornite nel manuale **Registrazione utente**, disponibile su [AnpalDocs](#) alla sezione Manuali MyANPAL.

Infine, nell'ambito della richiesta di variazione, **è necessario verificare la e-mail per le notifiche e richiederne la modifica, qualora sia cambiata.**

Si segnala che la procedura per l'invio della dichiarazione sul costo del lavoro è descritta nel manuale **Fondo nuove competenze – Azienda** disponibile su [AnpalDocs](#) alla sezione Manuali MyANPAL.

13. Si possono sostituire dei lavoratori durante la formazione?

No, i lavoratori rendicontati devono essere presenti nell'allegato 2 o 2 bis inviato a suo tempo dall'azienda e successivamente approvato da ANPAL in fase di ammissione istanza.

14. È possibile svolgere la formazione durante le ore di straordinario?

No, non è possibile svolgere la formazione durante le ore di straordinario.

15. Si possono considerare ai fini della rendicontazione le frazioni di ore

Il Fondo Nuove Competenze rimborsa le ore di lavoro dedicate alla formazione quindi rimborsa l'effettivo tempo impegnato, ad esempio se i moduli formativi sono di 45 minuti, il Fondo Nuove Competenze rimborsa 45 minuti del costo orario calcolato secondo le indicazioni del Decreto 275 del 23/09/2022.

In caso di moduli formativi erogati in FAD Asincrona il tempo formativo ammissibile è quello del modulo formativo di riferimento, ad esempio se il modulo formativo è di 1 ora, il Fondo Nuove Competenze rimborsa 1 ora del costo orario calcolato secondo le indicazioni del Decreto 275 del 23/09/2022.

16. È possibile che un lavoratore effettui più ore formative di quelle previste nell'allegato 2 o 2bis?

Un lavoratore può effettuare più ore formative di quelle previste in fase di ammissione ma, ai fini del contributo, saranno riconosciute, al massimo, le ore ammesse riportate nell'allegato 2 o 2bis.

**FONDO NUOVE COMPETENZE
RIFINANZIATO PER UN MILIARDO DI EURO**

Il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con una nota del 2 novembre u.s. riportata sul suo portale istituzionale, ha comunicato che è stato registrato alla Corte dei Conti il [Decreto](#), varato di concerto con il ministero dell'Economia e delle Finanze, del 22 settembre 2022, concernente il rifinanziamento del Fondo per le nuove competenze di cui all'art. 11-ter del d.l. n. 146/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 215/2021 (da ultimo, CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 38/2021).

Per il dicastero, la «**finalità** del Fondo, **rifinanziato con un miliardo di euro e orientato al sostegno delle transizioni digitali ed ecologiche**, si conferma quella di offrire ai lavoratori l'opportunità di acquisire nuove o maggiori competenze e di dotarsi degli strumenti utili per adattarsi alle nuove condizioni del mercato di lavoro, sostenendo le imprese nel processo di adeguamento ai nuovi modelli organizzativi e produttivi.

In tale prospettiva il Fondo Nuove Competenze insieme al **Programma GOL** e al **Sistema duale**, costituisce uno dei Programmi guida del Piano Nazionale Nuove Competenze nato con il PNRR per rafforzare il sistema della formazione professionale, difendere l'occupabilità dei lavoratori e far crescere la produttività delle aziende.

L'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro sarà responsabile della gestione della misura e pubblicherà l'avviso che consentirà alle aziende di candidare i loro progetti.»

**INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE
CRITERI E MODALITÀ PER L'ACCERTAMENTO SANZIONATORIO RELATIVO ALLA MANCATA
ATTUAZIONE, DA PARTE DEI LAVORATORI BENEFICIARI, DELL'OBBLIGO FORMATIVO**

Con l'accluso decreto 2 agosto 2022, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» 28/10/2022 n. 253 e in vigore dal 29 ottobre u.s., il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha individuato i criteri e le modalità per «l'accertamento sanzionatorio» relativo alla mancata attuazione dell'obbligo formativo da parte dei lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale straordinari (da ultimo, CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 36/2022).

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 2 agosto 2022**

Criteri e modalità per l'accertamento sanzionatorio di mancata attuazione dell'obbligo formativo da parte del lavoratore in costanza delle integrazioni salariali straordinarie.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»;

Visto l'art. 25-ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, aggiunto dall'art. 1, comma 202, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e modificato dall'art. 23, comma 1, lettera h), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il quale dispone che: «1. I lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinarie di cui al presente capo e al titolo II, allo scopo di mantenere o sviluppare le competenze in vista della conclusione della procedura di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e in connessione con la domanda di lavoro espressa dal territorio, partecipano a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione, anche mediante fondi interprofessionali. 2. Le iniziative di cui al comma 1 possono essere cofinanziate dalle Regioni nell'ambito delle rispettive misure di formazione e politica attiva del lavoro. 3. La mancata partecipazione senza giustificato motivo alle iniziative di cui al comma 1 comporta l'irrogazione di sanzioni che vanno dalla decurtazione di una mensilità di trattamento di integrazione salariale fino alla decadenza dallo stesso, secondo le modalità e i criteri da definire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 4 [..]»;

Visto, in particolare, il comma 3 del sopra riportato art. 25-ter che assegna al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la competenza ad adottare un decreto nel quale siano definite le modalità e i criteri secondo cui «la mancata partecipazione senza giustificato motivo alle iniziative di cui al comma 1 comporta l'irrogazione di sanzioni che vanno dalla decurtazione di una mensilità di trattamento di integrazione salariale fino alla decadenza dallo stesso»;

Visto l'art. 116, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che apporta modifiche al regime sanzionatorio (da ultimo disciplinato dall'art. 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni);

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 che reca «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;

Considerato che il riordino della materia degli ammortizzatori sociali ad opera della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ha riqualificato il sistema di protezione sociale universale, costruendo un modello di welfare inclusivo, seguendo il principio dell'universalismo differenziato, accrescendo il grado di equità generale del sistema, coniugando il sistema degli ammortizzatori sociali con il sostegno di mirate politiche industriali, integrandolo con efficaci politiche attive del lavoro;

Considerato che non sono contemplate nel decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 così come modificato e integrato, misure straordinarie di sostegno al reddito prive di un nesso con le politiche attive e la formazione;

Considerato di garantire con l'impianto normativo di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 non solo tutele adeguate a favorire maggiori garanzie del lavoro ma anche politiche attive che abbiano carattere formativo e di riqualificazione dei lavoratori che tengano altresì conto delle reali domande e richieste del mercato del lavoro;

Considerato, altresì, che il trattamento di integrazione salariale può essere concesso ove emerga l'impegno del datore di lavoro declinato nell'accordo con le parti sociali e sottoscritto in sede di procedura di consultazione sindacale di cui all'art. 24 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ovvero nell'ambito delle procedure sindacali prodromiche all'accesso all'assegno di integrazione salariale, riconosciuto dai Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26, 29 e 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e disciplinate dall'art. 14 del decreto legislativo n. 148 del 2015 e/o dai singoli decreti istitutivi dei Fondi di solidarietà interessati, di favorire azioni finalizzate alla rioccupazione o all'autoimpiego, quali formazione e riqualificazione professionale, anche ricorrendo ai fondi interprofessionali;

Considerato, infine, che l'intervento del sostegno al reddito, secondo l'interpretazione sistematica descritta, si basa non soltanto sull'impegno aziendale di rispetto del programma proposto in sede di presentazione dell'istanza di integrazione salariale ma anche su di un obbligo del lavoratore beneficiario del trattamento di sostegno al reddito a partecipare alle iniziative di formazione e riqualificazione;

Ritenuto, pertanto, in ossequio al dettato normativo, di individuare i criteri e definire le modalità per l'accertamento sanzionatorio di mancata attuazione dell'obbligo formativo da parte del lavoratore in costanza di fruizione delle integrazioni salariali straordinarie disciplinate al Capo III del Titolo I e al Titolo II del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 148;

Decreta:

Art. 1

Soggetti destinatari

1. Il presente decreto si applica ai lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale straordinari di cui al Capo III del Titolo I e al Titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Art. 2**Sanzioni**

1. La mancata partecipazione, senza giustificato motivo fornito dal lavoratore, alle iniziative di formazione e di riqualificazione di cui all'art. 25-ter, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, secondo le modalità indicate dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all'art. 25-ter, comma 4, comporta l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo.

2. La mancata partecipazione nella misura compresa tra il 25 % ed il 50% delle ore complessive previste per ognuno dei corsi proposti, in assenza di un giustificato motivo come definito dal comma 5, comporta l'irrogazione della sanzione corrispondente alla decurtazione di un terzo delle mensilità del trattamento di integrazione salariale straordinario, ferma restando la sanzione minima individuata dall'art. 25-ter, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, consistente nella decurtazione di una mensilità di trattamento di integrazione salariale.

3. La mancata partecipazione, in assenza di un giustificato motivo come definito dal comma 5, nella misura compresa tra il 50 % e l'80% delle ore complessive previste per ognuno dei corsi proposti, comporta l'irrogazione della sanzione corrispondente alla decurtazione della metà delle mensilità del trattamento di integrazione salariale straordinario, ferma restando la sanzione minima individuata dall'art. 25-ter, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, consistente nella decurtazione di una mensilità di trattamento di integrazione salariale.

4. La mancata partecipazione, in assenza di un giustificato motivo come definito dal comma 5, in misura superiore all'80% delle ore complessive previste per ognuno dei corsi proposti, comporta l'irrogazione della sanzione corrispondente decadenza dal trattamento di integrazione salariale.

5. Il giustificato motivo di mancata partecipazione alle iniziative di formazione e di riqualificazione ricorre nei seguenti casi:

- a) documentato stato di malattia o di infortunio;
- b) servizio civile o di leva o richiamo alle armi;
- c) stato di gravidanza, per i periodi di astensione previsti dalla legge;
- d) citazioni in tribunale, a qualsiasi titolo, dietro esibizione dell'ordine di comparire da parte del magistrato;
- e) gravi motivi familiari documentati e/o certificati;
- f) casi di limitazione legale della mobilità personale;
- g) ogni altro comprovato impedimento oggettivo e/o causa di forza maggiore, cioè ogni fatto o circostanza che impedisca al soggetto di partecipare alle iniziative di formazione e/o riqualificazione, senza possibilità di alcuna valutazione di carattere soggettivo o discrezionale da parte di quest'ultimo.

6. Il recupero della prestazione erogata non è comprensivo degli oneri relativi alla contribuzione figurativa e all'assegno al nucleo familiare eventualmente erogato.

Art. 3

Cassa integrazione guadagni straordinaria di cui al Titolo I, Capo III del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Modalità di applicazione delle sanzioni

1. Per le finalità di cui all'art. 2, il servizio ispettivo territorialmente competente, a seguito di visita disposta nell'ambito delle proprie competenze, ovvero nel corso degli accertamenti previsti al termine dei programmi di cassa integrazione guadagni di cui al Capo III del Titolo I del

decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che prevedano riduzioni e/o sospensioni di attività, accerta il concreto svolgimento della formazione secondo il programma aziendale presentato.

2. L'organo ispettivo, qualora dai registri dell'ente che eroga la formazione risultino assenze ingiustificate, provvede alla contestazione della sanzione corrispondente secondo i criteri e le misure definite all'art. 2 del presente decreto, limitatamente ai lavoratori per i quali è accertata la mancata partecipazione alla formazione senza giustificato motivo oggettivo, e ne dà comunicazione all'INPS - sede territoriale competente - ai fini dell'applicazione della sanzione.

Art. 4

Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26, 27, 29 e 40 del decreto legislativo n. 148 del 2015.

Modalità di applicazione delle sanzioni

1. Per le finalità di cui all'art. 2, il servizio ispettivo territorialmente competente nell'ambito delle verifiche ispettive disposte presso datori di lavoro che abbiano o abbiano avuto lavoratori coinvolti nell'ambito dei programmi formativi di cui all'art. 25-ter, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, accerta anche il concreto svolgimento della formazione secondo il programma contenuto nell'accordo sindacale, nell'esame congiunto o nell'ambito degli atti di cui alle procedure sindacali prodromiche all'accesso all'assegno di integrazione salariale.

2. L'organo ispettivo, qualora dai registri dell'ente che eroga la formazione risultino assenze ingiustificate, provvede alla contestazione della sanzione corrispondente secondo i criteri e le misure definite all'art. 2 del presente decreto, limitatamente ai lavoratori per i quali è accertata la mancata partecipazione alla formazione senza giustificato motivo oggettivo, e ne dà comunicazione all'INPS - sede territoriale competente - ai fini dell'applicazione della sanzione.

3. Le modalità per procedere alla decurtazione delle mensilità di integrazione salariale ai lavoratori destinatari del trattamento di integrazione salariale a carico dei fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all'art. 27 del decreto legislativo n. 148 del 2015 sono individuate dai soggetti preposti alla gestione dei citati fondi.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto e la registrazione alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2022